

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA MERA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE (CD. "FINAL TERMS"), EFFETTUATA PER MERA COMODITA' DEGLI INVESTITORI. LE CONDIZIONI DEFINITIVE, COSI' COME IL PROSPETTO DI BASE CUI LE STESSE FANNO RIFERIMENTO, SONO STATE REDATTE E PUBBLICATE ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA INGLESE, LA QUALE COSTITUISCE L'UNICA LINGUA UFFICIALE DI TALI DOCUMENTI. IN CASO DI CONFLITTO TRA LA TRADUZIONE ITALIANA E LA VERSIONE ORIGINALE IN LINGUA INGLESE, QUEST'ULTIMA PREVARRA'.

PERTANTO, PRIMA DI PRENDERE QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO, GLI INVESTITORI SONO INVITATI A LEGGERE IL PROSPETTO DI BASE E LE RELATIVE CONDIZIONI DEFINITIVE NELLA LORO VERSIONE UFFICIALE IN LINGUA INGLESE.



CONDIZIONI DEFINITIVE N. 8127

del 7 luglio 2011
(come modificate e riformulate)

riguardanti l'emissione di

Bonds "UBS Azionario Italia 2016" Fund Linked (Fund Linked Notes) per un controvalore di euro sino a 35.000.000 con scadenza 2016 ("Bonds")

(ISIN: DE000UB74N82)

in relazione al Prospetto di Base del 30 novembre 2010 come eventualmente modificato tramite supplemento

riguardante il

Programma per l'emissione di *Bonds* Strutturati di

UBS AG

CONDIZIONI DEFINITIVE

N. 8127

del 7 luglio 2011

**in correlazione con il Prospetto di Base del 30 novembre 2010 come eventualmente modificato
tramite supplemento**

riguardante il Programma per l'Emissione di *Bonds* Strutturati (*Structured Note Programme*) di

UBS AG

**I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI *BONDS* E ALL'EMITTENTE SONO INDICATI NELL'ALLEGATO C
ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE.**

**IL PRESENTE PRODOTTO NON RAPPRESENTA UNA PARTECIPAZIONE AD ALCUN PIANO DI INVE-
STIMENTO COLLETTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 SS DELLA LEGGE FEDERALE SVIZZERA SUI
PIANI D'INVESTIMENTO COLLETTIVI (*CISA*) E, PERTANTO, NON È SOGGETTO ALLA SUPERVISIONE
DELLA FINMA. PERCIÒ, GLI INVESTITORI DEL PRESENTE PRODOTTO NON BENEFICIANO DELLE
SPECIFICHE NORME DI TUTELA DEGLI INVESTITORI DISPOSTE DALLA *CISA*.**

INDICE

		Pagina
1	Condizioni Definitive	
.		
2	Allegato A	
.		
3	Allegato B	
.		
4	Allegato C	
.		
5	Allegato D	
.		

	<i>Versione in Lingua Italiana</i>	5
	<i>Descrizione del Fondo</i>	15
	<i>Regolamento dei Bonds (Versione in Lingua Italiana)</i>	17
	<i>Fattori di Rischio (Versione in Lingua Italiana)</i>	29
	<i>Esemplificazione dei Rendimenti</i>	43

7 luglio 2010
(come modificate e riformulate)

Codice ISIN: DE000UB74N82
Common Code: 064109219
WKN tedesco: UB74N8
Valoren svizzero: 12516495

Emissione di Bonds "UBS Azionario Italia 2016" Fund Linked (Fund Link Notes) per un controvalore (di euro sino a 35.000.000 con scadenza 2016 ("Bonds"))

Le Condizioni Definitive sono state redatte per fornire informazioni su un'emissione nell'ambito del Programma per l'Emissione di Bonds Strutturati di UBS AG, UBS AG, filiale di Jersey e UBS AG, filiale di Londra (il "**Programma**") e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base del 30 novembre 2010 come eventualmente modificato tramite supplemento. Il Regolamento applicabile ai Bonds (il "**Regolamento**") nonché le eventuali relative traduzioni in lingua inglese o tedesca, a seconda del caso, sono presentati in allegato alle presenti Condizioni Definitive. Il Regolamento sostituisce pienamente il Regolamento dei Bonds contenuto nel Prospetto di Base e avrà precedenza in caso di eventuali contrasti con le disposizioni delle presenti Condizioni Definitive.

Fatto salvo quanto illustrato al successivo punto 17, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessuna persona coinvolta nell'offerta dei Bonds ha un interesse rilevante nell'offerta.

I termini in maiuscolo utilizzati nelle sezioni relative ai *Bonds Index Linked*, ai *Bonds Equity Linked*, ai *Bonds Commodity Linked*, ai *Bonds Fund Linked* e ai *Bonds Credit Linked* e non definiti diversamente nel presente o nel Regolamento avranno il significato illustrato nei documenti *2002 ISDA Equity Derivatives Definitions*, *2005 ISDA Commodity Definitions* e, a seconda del caso, *2003 ISDA Credit Derivatives Definitions* pubblicati dalla *International Swaps and Derivatives Association, Inc.*, fatto salvo che qualsiasi riferimento alla "*Related Confirmation*" sarà considerato un riferimento alle relative Condizioni Definitive.

L'Emittente si assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive e dichiara, avendo adottato ogni ragionevole diligenza a tale scopo, che le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive sono, per quanto a sua conoscenza, corrispondenti ai fatti e che non sono state omesse circostanze che potrebbero influenzarne il significato, ad eccezione delle informazioni riguardanti l'emittente/gli emittenti del Sottostante, la Rilevante *Commodity*, l'Indice/gli Indici. Le informazioni riguardanti l'emittente/gli emittenti del Sottostante, la Rilevante *Commodity*, l'Indice/gli Indici incluse nel presente consistono in estratti o riassunti di relazioni annuali e altre informazioni disponibili al pubblico. L'Emittente non dichiara in alcun modo che informazioni disponibili al pubblico o altri documenti disponibili al pubblico in merito all'emittente/gli emittenti, il Sottostante, Rilevante *Commodity*, Indice/i siano accurati o completi e non si assume alcuna responsabilità relativamente a tali informazioni. Non può essere fornita alcuna garanzia che siano stati divulgati al pubblico tutti gli eventi occorsi prima della data delle presenti Condizioni Definitive che potrebbero influenzare il prezzo di negoziazione del Sottostante, delle *Commodities*, dell'Indice oppure degli Indici (e di conseguenza il prezzo di negoziazione e il valore dei Bonds). Una successiva divulgazione di tali eventi, ovvero la divulgazione o mancata divulgazione di eventi futuri rilevanti riguardanti il Sottostante, la Rilevante *Commodity*, l'Indice oppure gli Indici, potrebbe influenzare il prezzo di negoziazione e il valore dei Bonds.

Le Condizioni Definitive non costituiscono un'offerta di vendita oppure la sollecitazione di un'offerta di acquisto nei Bonds, né una raccomandazione d'investimento. Né la consegna delle presenti Condizioni Definitive, né alcuna vendita nell'ambito delle stesse implicherà, in alcuna circostanza, che la situazione finanziaria dell'Emittente o degli emittenti dei Sottostanti non sia cambiata dalla data del presente, oppure che le informazioni contenute nel presente siano corrette con riferimento a qualsiasi data successiva alla data del presente documento.

La distribuzione delle presenti Condizioni Definitive nonché l'offerta, la vendita e la consegna dei Bonds potrà essere soggetta a restrizioni di legge in alcune giurisdizioni. Le persone che entrano in possesso delle

presenti Condizioni Definitive sono invitate dall'Emittente a reperire in prima persona informazioni su tali restrizioni e a rispettare le stesse. Per una descrizione più approfondita di determinate restrizioni applicabili all'offerta e alla vendita delle Serie, si veda la sezione "Sottoscrizione e Vendita" del Prospetto di Base, integrato e modificato dalle presenti Condizioni Definitive.

1. Emittente: UBS AG, operante tramite la propria filiale UBS AG, Londra
2. Numero di Serie: 8127
3. Lingua del Regolamento: Inglese (inglese vincolante)
4. Valuta o Valute: Euro ("**EUR**")
5. Ammontare Complessivo dell'Emissione: Sino ad EUR 35 .000.000
6. Prezzo di Emissione: 100% del Valore Nominale (le Commissioni di Gestione, le Commissioni di Vendita – entrambe definite sub nr. 46 (i) e (ii) in prosieguo "Commissione" – la componente derivativa implicita e la componente obbligazionaria, concorrono al Prezzo di Emissione come segue:
Valore della componente obbligazionaria: 88.25%
Valore della componente derivativa implicita: 7.50%
Commissioni di Vendita: 3.40%
Commissioni di Gestione: 0.85%
Prezzo di Emissione: 100%
7. Taglio/Valore Nominale: EUR 1.000
8. (i) Data di Emissione: 31 agosto 2011
(ii) Data di Decorrenza degli Interessi: Data di Emissione
9. Data di Rimborso: 31 agosto 2016. Qualora un potenziale investitore di Quote del Fondo, (come definito all'Art. 4a del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive) avendo richiesto il rimborso alla Data di Osservazione Finale (come definito all'Art. 4a del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive) dandone appropriata comunicazione, avesse ricevuto il rimborso *in toto* per il Fondo d'Investimento nel Basket del Fondo (come definito all'Art. 4a del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive) soltanto successivamente al 31 agosto 2016, la Data di Rimborso corrisponderà al settimo Giorno Lavorativo (come definito all'Art. 5(2) del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive) successivo a tale data.

10.	(i) Tipologia di Interessi:	3,65% a Tasso Fisso (<i>Fixed Rate Notes</i>) (per ulteriori dettagli vedi sub nr. 18 e Art. 3 del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive).
	(ii) Unità di Calcolo dei Giorni d'Interesse (<i>Day Count Fraction</i>):	Act/Act ICMA
11.	Tipologia di Rimborso/di Pagamento:	Rimborso <i>fund linked</i> (<i>fund linked redemption</i>) corrispondente almeno all'Importo Minimo di Rimborso come definito all'Art. 4a del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive
12.	Modifica della Tipologia di Interessi o di Rimborso/di Pagamento:	Non Applicabile
13.	Opzioni <i>Put/Call</i> :	<i>Call</i> dell'Emittente (ulteriori informazioni sub nr. 24 in prosieguo)
14.	(i) Quotazione:	Non Applicabile
	(ii) Negoziazione:	Non Applicabile
	(iii) Ultimo Giorno di Negoziazione:	Non Applicabile
	(iv) Ulteriori Quotazioni in essere:	Non Applicabile
15.	Costi Stimati:	Non Applicabile
16.	Destinazione degli Utili:	Non Applicabile
17.	Interessi Rilevanti:	Non Applicabile

CLAUSOLE RELATIVE AGLI INTERESSI PAGABILI

18.	Clausole relative a <i>Bonds</i> a Tasso Fisso:	Applicabili
	(i) Tasso/i d'Interesse:	Vedi Date di Pagamento degli Interessi sub Art. 3 del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive
	(ii) Date di Pagamento degli Interessi:	Vedi Date di Pagamento degli Interessi sub Art. 3 del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive
	(iii) Ammontari da Cedola Fissa:	Vedi Date di Pagamento degli Interessi sub Art. 3 del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive
	(iv) Importi Frazionari:	Non Applicabile
	(v) Altre disposizioni relative al metodo del calcolo degli interessi:	Nessuno
	(vi) Rendimento:	Non Applicabile

	(vii) Metodo di calcolo del rendimento:	Non Applicabile
19.	Clausole Relative a <i>Bonds</i> a Tasso Variabile:	Non Applicabile
20.	Clausole relative a <i>Bonds</i> Maturity Swap Floating Rate / <i>Constant Maturity Swap Spread-Linked</i> :	Non Applicabile
21.	Clausole relative a <i>Bonds</i> Zero Coupon:	Non Applicabile
22.	Clausole Relative a <i>Bonds</i> Fruttiferi di Interesse collegati a Fondi (<i>Fund Linked Notes</i>):	Non Applicabile

CLAUSOLE RELATIVE AL RIMBORSO

23.	Esercizio Automatico:	Non Applicabile
24.	Opzione <i>Call</i> (Art.4(3)):	Applicabile, vedi Allegato B delle Condizioni Definitive
	(i) Data/Date di Rimborso Facoltativo:	La Data di Rimborso Facoltativo come definita sub Art. 4(3) del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive
	(ii) Importo Facoltativo /Importi Facoltativi di Rimborso per ciascun <i>Bond</i> ed Eventuale Metodo di Calcolo di tale Importo/Importi:	Un ammontare per ciascun <i>Bond</i> come definito sub Art. 4(5) del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive
	(iii) Se rimborsabili parzialmente:	Non Applicabile
	(a) Importo Minimo di Rimborso:	Non Applicabile
	(b) Importo Massimo di Rimborso:	Non Applicabile
	(iv) Periodo di Preavviso:	Come definito sub Art. 4(3) del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive
	(v) Data/Date di Esercizio Opzionale:	Non Applicabile
25.	Rimborso Anticipato Automatico [(Art.4(3)[4])]:	Non Applicabile
26.	Opzione <i>Put</i> [(Art.4(3)[4][5])]:	Non Applicabile
27.	Rimborso Anticipato in seguito a: (Art.4(4)):	

- | | | |
|-----|--|---|
| | (i) Modifiche di Legge: | Applicabile |
| | (ii) Turbativa delle Operazioni di Copertura: | Applicabile |
| | (iii) Incremento del Costo di Copertura: | Applicabile |
| 28. | Importo Finale di Rimborso per ogni <i>Bond</i> : | Rimborso legato a Fondi (<i>fund linked redemption</i>) corrispondente almeno all'Importo Minimo di Rimborso come definito all'Art. 4a del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive |
| 29. | Importo(i) Pagabile(i) per ogni <i>Bond</i> liquidato anticipatamente per l'occorrenza di un Evento di Risoluzione o per Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali e/o relativo Metodo di Calcolo (se richiesto o se differente da quello disposto dall'Art.4): | Un ammontare per ciascun <i>Bond</i> come definito all'Art. 4(5) del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive |

CLAUSOLE RELATIVE A BONDS FUND LINKED

- | | | |
|-----|---|---|
| 30. | Clausole relative a <i>Bonds Fund Linked</i> : | Applicabile in relazione all'Importo di Rimborso legato al Fondo |
| | (i) Sottostante: | Una quota (la " Quota del Fondo ") del fondo PRIMA Geo Italia (il " Fondo d'Investimento ") con Codice Bloomberg: DUCGITY IM Equity gestito da PRIMA SGR S.p.A. (il " Gestore del Fondo ") come ulteriormente descritto all'Allegato A delle Condizioni Definitive |
| | (ii) Formula per la determinazione dell'Importo di Rimborso legato al Fondo: | Un ammontare per ciascun <i>Bond</i> come definito all'Art. 4a del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive |
| | (iii) Disposizioni in caso di impossibilità o impraticabilità di calcolo tramite riferimento al Sottostante e/o alla formula: | Vedi all'Art. 4c del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive |
| | (iv) Disposizioni relative alla determinazione dell'Importo del Valore Patrimoniale di Riferimento: | Non Applicabile |
| | (v) Data/Date di Valutazione del Fondo: | Vedi all'Art. 4a del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive |

- | | |
|---|---|
| (vi) Ora di Valutazione del Fondo: | Non Applicabile |
| (vii) Metodo di Calcolo dell'Importo di Rimborso Anticipato (diverso da quello applicato a seguito di un Evento di Risoluzione o per Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali): | Vedi all'Art. 4(5) del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive. |
| (viii) Importo Minimo di Rimborso (<i>Protection Amount</i>): | Qualora tenuti sino alla Data di Rimborso e non soggette a rimborso anticipato, i <i>Bonds</i> daranno diritto ad un Importo Minimo di Rimborso corrispondente al 100% del valore nominale dei <i>Bonds</i> |
| (ix) Ulteriori disposizioni: | Vedi agli Artt. 4a, 4b e 4c del Regolamento all'Allegato B delle Condizioni Definitive |

CLAUSOLE GENERALI APPLICABILI AI *BONDS*

- | | |
|---|---|
| 31. Forma dei <i>Bonds</i> : | Certificato Globale Temporaneo sostituibile con un Certificato Globale Permanente |
| 32. Centro(i) Finanziario(i) di Riferimento o altre Clausole Speciali relative ai Giorni di Pagamento (Art.5(2)): | TARGET e Milano |
| 33. Dettagli relativi ai <i>Bonds</i> Parzialmente Pagati: | Non Applicabile |
| 34. Ribilanciamento: | Non Applicabile |
| 35. Clausole di Ridenominazione, Rinomina e Riconvenzione: | Non Applicabile |
| 36. Clausole di Consolidamento: | Non Applicabile |
| 37. Ulteriori Clausole: | Non Applicabile |
| 38. Ulteriori Informazioni sul Regime Fiscale: | Per informazioni circa il regime fiscale in Italia vedi la sezione " <i>Taxation</i> " nel Prospetto di Base. |

Gli investitori sono comunque invitati a consultare i propri consulenti fiscali per avere informazioni personalizzate circa il regime fiscale cui verranno assoggettati i *Bonds* in fase di sottoscrizione, vendita e rimborso

DISTRIBUZIONE

39. Modalità di Distribuzione: Non Sindacata
40. (i) Se Sindacata, Nomi delle Banche Capofila: Non Applicabile
- (ii) Impegno Vincolante: Non Applicabile
- (iii) Nessun Impegno Vincolante/alle Migliori Condizioni: Non Applicabile
41. Intermediari nella Negoziazione Secondaria: MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPSCS**")
- (i) Banca Capofila per la Stabilizzazione: Non Applicabile
- (ii) Altro: Sarà richiesta l'ammissione dei *Bonds* alla negoziazione presso l'internalizzatore sistematico "De@IDone Trading" ("**DDT**"), gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., in qualità di negoziatore unico.
- In relazione ai *Bonds* MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. sottoscriverà un impegno di liquidità con i Collocatori (come definito sub nr. 43 in prosieguo). Ai sensi di tale impegno MPSCS dovrà fornire prezzi di acquisto o di vendita (*bid/ask prices*), che con riferimento al merito creditizio dell'Emittente, saranno determinati come segue:
- (a) qualora l'ammontare totale riacquistato da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. sia inferiore a o pari al 5% del valore nominale dei *Bonds* effettivamente collocati, il prezzo rifletterà il livello di finanziamento dell'Emittente per i *Bonds* stessi pari all'EURIBOR 3 mesi maggiorato dello *spread* di finanziamento (*funding spread*) pari a 0.66%;
- (b) superata tale soglia, per il restante 95% del valore nominale dei *Bonds* effettivamente collocati il prezzo rifletterà le condizioni di mercato alla relativa data di acquisto o di vendita. In tale caso l'EURIBOR 3 mesi sarà maggiorato di un diverso *spread* espresso dall'*asset swap spread* eventualmente maggiorato di 0,10%, di alcuni specifici titoli di debito as-

sunti come riferimento. (*benchmark*) dell'Emittente.

Al prezzo così determinato sarà aggiunto, in caso di acquisto da parte dell'investitore, un margine sino ad un massimo di 0,35% dell'ammontare in acquisto o, in caso di vendita da parte dell'investitore, sarà sottratto un margine sino ad un massimo di 1,50% dell'ammontare in vendita.

Entro i 5 Giorni Lavorativi successivi MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. pubblicherà sul proprio sito www.mpscapitalservices.it un avviso informando gli investitori dell'avvenuto raggiungimento del 70% della soglia sub (a) sopra.

Inoltre, entro i 5 Giorni Lavorativi successivi MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. pubblicherà sul proprio sito www.mpscapitalservices.it un avviso informando gli investitori dell'avvenuto raggiungimento del 100% della soglia sub (a) di cui sopra.

42. Soggetto Incaricato di accettare le Sottoscrizioni: I potenziali investitori potranno sottoscrivere i *Bonds* presso ogni filiale dei Collocatori (come definito in prosieguo) durante l'orario di apertura delle banche in Italia.
43. Offerta soggetta a Prospetto: Un'offerta al pubblico dei Bonds sarà condotta dal Responsabile del Collocamento (*Lead Manager*) in Italia (la "**Giurisdizione dell'Offerta al Pubblico**") a partire dal 7 luglio 2011. Tale offerta sarà promossa dal Responsabile del Collocamento (*Lead Manager*) durante il periodo di sottoscrizione dell'offerta, come specificato sub nr. 44 in prosieguo, tramite i seguenti istituti che agiranno quale collocatori (ciascuno il "**Collocatore**" insieme i "**Collocatori**"):
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Piazza Salimbeni 3, - 53100 Siena – Italia.
- Banca Antonveneta S.p.A., con sede legale on Piazzetta Turati, 2 – 35131 Padova.
- Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A., con sede legale in Via Carso, 15 – 13900 Biella.

44. Periodo per l'Offerta al Pubblico e Periodo di Sottoscrizione:

Il periodo di sottoscrizione delle Obbligazioni va dal 7 luglio 2011 (incluso) al 23 agosto 2011 (incluso) durante le ore lavorative dei Collocatori. Le Obbligazioni collocate ai sensi dell'Articolo 30 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, saranno offerte dal TBD 2011 (incluso) al 16 agosto 2011 (incluso) (il "**Primo Periodo di Offerta**").

Le Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Offerta saranno regolati alla Data di Emissione contro il pagamento del Prezzo di Emissione (la "**Prima Data di Regolamento**").

Se l'importo nominale massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione non è stato sottoscritto entro la chiusura del Primo Periodo di Offerta, il periodo di offerta per le Obbligazioni sarà prorogato dal 24 agosto 2011 (incluso) al 7 settembre 2011 (incluso) durante le ore lavorative dei Collocatori. Il periodo di offerta delle Obbligazioni collocate ai sensi dell'Articolo 30 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, sarà prorogato dal 24 agosto 2011 (incluso) al 31 agosto 2011 (incluso) ("**Secondo Periodo di Offerta**").

Le Obbligazioni sottoscritte durante il Secondo Periodo di Offerta saranno regolate il 15 settembre 2011 (la "**Seconda Data di Regolamento**") contro il pagamento del Prezzo di Emissione più gli interessi maturati dalla Data di Emissione pari al 0.14959%.

Se l'importo nominale massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione non è stato sottoscritto entro la chiusura del Secondo Periodo di Offerta, il periodo di offerta per le Obbligazioni sarà prorogato dal 8 settembre 2011 (incluso) al 22 settembre 2011 (incluso) durante le ore lavorative dei Collocatori. Il periodo di offerta delle Obbligazioni collocate ai sensi dell'Articolo 30 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, sarà prorogato dal 8 settembre 2011 (incluso) al 15 settembre 2011 (incluso) ("**Terzo Periodo di Offerta**").

Le Obbligazioni sottoscritte durante il Secondo Periodo di Offerta saranno regolate il 30 settembre 2011 (la "**Terza Data di Regolamento**") contro il pagamento del Prezzo di Emissione più gli interessi maturati dalla Data di Emissione pari al 0.29918%.

		L'Emittente si riserva il diritto di chiudere anticipatamente ciascuno dei Periodi di Offerta. In caso di chiusura anticipata di uno dei Periodi di Offerta, sarà pubblicato un avviso rivolto agli investitori sui Siti dell'Emittente, sul Sito del Responsabile del Collocamento e sui siti dei Collocatori sopra indicati.
45.	Accordo di Sottoscrizione (se esistente):	Non Applicabile
	(i) Data dell'Accordo di Sottoscrizione:	Non Applicabile
	(ii) Caratteristiche Generali dell'Accordo di Sottoscrizione:	Non Applicabile
46.	Commissioni:	
	(i) Commissione di Gestione:	0,85% sul controvalore dell'ammontare totale dei <i>Bonds</i> effettivamente collocati da pagarsi dall'Emittente al Responsabile del Collocamento alla Data di Emissione (" Commissione di Gestione ")
	(ii) Commissione di Vendita:	3,40% sul controvalore dell'ammontare totale dei <i>Bonds</i> effettivamente collocati da pagarsi dall'Emittente ai Collocatori tramite il Responsabile del Collocamento alla Data di Emissione (" Commissione di Vendita ")
	(iii) Commissione di Quotazione:	Nessuna
	(iv) Altro:	Nessuna
47.	Procedura di Sottoscrizione:	Non Applicabile
48.	Importo Minimo e/o Massimo di Sottoscrizione:	Importo Minimo: EUR 1.000
49.	Procedura di Notifica:	Non Applicabile
50.	Categorie di Potenziali Investitori:	Investitori istituzionali e privati
51.	Informazioni relative alle Modalità e alla Data dell'Offerta:	Non Applicabile
52.	Se non sindacato, nome del Responsabile del Collocamento (<i>Lead Manager</i>):	MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A (Responsabile del Collocamento)
53.	Regole TEFRA Applicabili:	TEFRA D
54.	Ulteriori Restrizioni sulla Vendita:	Applicabili
	Paese:	Singapore e Hong Kong

55. Certificazione di Status di Soggetto non Statunitense: Applicabile
56. Informazioni fornite da Terzi: L'Emittente certifica che, qualora siano state impiegate informazioni fornite da parte di terzi, queste informazioni sono state riportate in modo accurato e, per quanto l'Emittente sia a conoscenza e abbia potuto desumere dalle informazioni divulgate dai predetti terzi, non sono state omesse circostanze che potrebbero rendere le informazioni riportate scorrette o ingannevoli. Le fonti delle informazioni sono indicate nel punto in cui sono impiegate le predette informazioni. L'Emittente non ha né verificato autonomamente tali informazioni, né si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni imputabili alla fonte stessa.
57. Interessi di persona/e fisica/che e giuridica/che coinvolta/e nell'emissione/offerta: Potenziali conflitti d'interesse possono sorgere – rispetto all'Offerta – in relazione al: (i) Responsabile del Collocamento ed i Collocatori, per il fatto che ricevono rispettivamente dall'Emittente una Commissione di Gestione ed una Commissione di Vendita; (ii) il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori, per il fatto che entrambi appartengono allo stesso Gruppo Bancario Montepaschi, la cui holding è Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., (iii) il Responsabile del Collocamento e l'Emittente, per il fatto che MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agisce anche in qualità di controparte di copertura finanziaria (*hedging*) dell'Emittente in relazione all'emissione dei Bonds e (iv) l'Agente di Calcolo, come in prosieguo definito, per il fatto che coincide con l'Emittente. Inoltre, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. agisce peraltro come negoziatore unico sull'internalizzatore sistematico denominato "De@ldone Trading" ("**DDT**"), presso il quale sarà richiesta l'ammissione a negoziazione. Deve altresì notarsi che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., capogruppo dello stesso gruppo bancario di appartenenza del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori (il Gruppo Bancario Montepaschi) indirettamente controlla il 33% del capitale sociale di PRIMA SGR S.p.A., che gestisce il Fondo.

INFORMAZIONI OPERATIVE

58. ISIN: DE000UB74N82
59. Common Code: 064109219
60. Altri Codici Titoli: UB74N8 (WKN tedesco)
61. Valoren svizzero: 12516492
62. (i) Sistema(i) di Compensazione: Clearstream Banking AG, Francoforte
Neue Börsenstr. 1
D-60487 Francoforte sul Meno
Euroclear Bank S.A./N.V.
1. Boulevard du Roi Albert II
B-1210 Bruxelles
Clearstream Banking société anonyme,
Lussemburgo
42 Avenue JF Kennedy
L-1855 Lussemburgo
- (ii) Sistema di Compensazione per la consegna dei Titoli Sottostanti: Non Applicabile
Non Applicabile
- (iii) Consegna Effettiva:
63. Consegna: Consegna dietro pagamento
64. Agente Fiscale e di Pagamento: UBS Limited, Londra
presso UBS Deutschland AG
Bockenheimer Landstrasse 2 - 4D-60306
Francoforte sul Meno
65. Ulteriori Agenti di Pagamento (ove applicabile): Non Applicabile
66. Agente di Calcolo: UBS AG, operante tramite UBS AG,
Filiale di Londra
1 Finsbury Avenue
GB-Londra EC2M 2PP

DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

67. Diritto Applicabile: Diritto tedesco
68. Foro Competente Esclusivo: Francoforte sul Meno

Sottoscritto per conto dell'Emittente

Firmatario autorizzato

Firmatario autorizzato

ALLEGATO A
ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE
DESCRIZIONE DEL FONDO

Le seguenti informazioni sul Fondo sono destinate esclusivamente per la descrizione dei *Bonds* e per l'uso agli investitori in *Bonds* e non costituisce un'offerta di quote nel Fondo.

Quanto in prosieguo presenta una sintesi delle caratteristiche del Fondo d'Investimento. Ulteriori informazioni in ordine al Fondo (e in particolare sui rendimenti, sulla volatilità e sui costi) sono disponibili e consultabili sul sito www.primasgr.it.

Il Fondo Geo Prima Italia Y (Codice Bloomberg DUCGITY: IM Equity; ISIN IT0004301153) e' una classe di azioni con valore nominale in EUR del fondo "PRIMA Geo Italia " (il "Fondo") che e' gestita da Prima SGR.

Natura del Fondo

Scopo del fondo e' fornire una crescita a lungo termine attraverso investimenti in Euro.

Focus primario dell'investimento

Il Fondo investe principalmente in azioni emesse da societa' italiane che mostrano un potenziale di crescita stabile ed un'appropriata diversificazione per settore).

Altre opzioni di investimento

Il Fondo puo' avere investimenti residuali in societa' di altri Stati europei.

Operazioni in derivati:

L'utilizzo dei derivati è finalizzato a:

- La copertura e l'efficace gestione del portafoglio;
- L'investimento fino al 30% del valore netto totale.

L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio / rendimento del fondo; infatti, in relazione alla finalità di investimento, il Fondo si avvale di una leva finanziaria massima di 1,3.

Principali tipologie di strumenti finanziari e denominazione della valuta: grandi investimenti in titoli azionari, denominati nelle valute dei paesi europei.

Categorie di Emittenti: investimento in società quotate di piccola-media capitalizzazione.

Rischi connessi al Fondo

La partecipazione ad un fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo.

La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario effettuato.

In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore dei *Bonds* è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

b) rischio connesso alla liquidità: il fondo potrebbe investire una somma residuale dell'allocazione in azioni di società a bassa capitalizzazione che possono essere soggette a ridotta liquidità. La liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore,

dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

c) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati: l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza, una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;

L'esame della politica di investimento propria di ciascun fondo consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al fondo stesso.

ALLEGATO B
ALLE CONDIZIONI DEFINITIVE
REGOLAMENTO DEI *BONDS*

La presente Serie di *Bonds* viene emessa nell'ambito del Programma per l'Emissione di *Bonds* Strutturati di UBS AG. Copie di un *Agency Agreement* relativo alle stesse, nonché dei documenti *ISDA Equity, Commodity and Credit Derivative Definitions* sono disponibili per la consultazione da parte dei titolari dei *Bonds* (i "**Titolari dei *Bonds***") durante i normali orari d'ufficio presso le sedi specificate dall'Agente di Pagamento.

Articolo 1
(Valuta, Tagli, Forma dei *Bonds*, Sistema di Compensazione)

- (1) *Valuta. Taglio/Valore Nominale.* La presente Serie di *bonds* (i "***Bonds***") di UBS AG, operante tramite UBS AG, filiale di Londra (l' "**Emittente**") è emessa in EUR (la "**Valuta**" ovvero l' "**EUR**") per un ammontare complessivo dell'emissione sino ad EUR 35.000.000 (in lettere: trentacinque milioni) in data 31 agosto 2011 (la "**Data di Emissione**") ed è suddivisa in tagli da EUR 1.000 (il "**Valore Nominale**") e sono rispettivamente eseguite come Tranche I alla Data di Emissione, Tranche II il 15 Settembre 2011 e Tranche III il 30 Settembre 2011. I *Bonds* vengono emessi nella forma di Titoli al Portatore e non saranno rappresentati da *bonds* definitivi.
- (2) *Certificato Globale Temporaneo – Sostituzione.*
 - (a) I *Bonds* sono inizialmente rappresentati da un certificato globale temporaneo (il "**Certificato Globale Temporaneo**") senza cedola che sarà sostituito con un certificato globale definitivo (il "**Certificato Globale Permanente**" e assieme al Certificato Globale Temporaneo, ciascuno il "**Certificato Globale**") senza cedola. Ciascun Certificato Globale deve essere sottoscritto manualmente da un firmatario autorizzato dell'Emittente e deve essere autenticato da o per conto dell'Agente Fiscale.
 - (b) Il Certificato Globale Temporaneo sarà sostituito con il Certificato Globale Definitivo ad una data (la "**Data di Sostituzione**") che cada non prima di 40 giorni e non dopo 180 giorni dalla Data di Emissione. Tale sostituzione ed ogni pagamento di interessi relativi al Certificato Globale Temporaneo avverranno su presentazione di certificazioni che stabiliscano che il proprietario commerciale ovvero i proprietari commerciali (*beneficial owner(s)*) dei *Bonds*, rappresentati dal Certificato Globale Temporaneo, non sia ovvero non siano una *U.S. person* come definita nel *U.S. Securities Act* del 1933. Ciascuna delle certificazioni di cui sopra ricevuta dall'Agente Fiscale il o successivamente al 40esimo giorno dopo la Data di Emissione sarà considerata come una richiesta di sostituzione del Certificato Globale Temporaneo come sopra descritto. Titoli mobiliari consegnati in sostituzione del Certificato Globale Temporaneo, saranno da consegnarsi soltanto al di fuori degli Stati Uniti.
- (3) *Sistema di Compensazione.* Ciascun Certificato Globale sarà tenuto in deposito da o per conto del Sistema di Compensazione fino a quando non saranno stati soddisfatti tutti gli obblighi a carico dell'Emittente relativamente ai *Bonds*. Per "**Sistema di Compensazione**" si intende ognuno dei seguenti soggetti: Clearstream Banking AG, Francoforte sul Meno, Clearstream Banking *société anonyme*, Lussemburgo, Euroclear Bank S.A./N.V., o qualsiasi avente causa degli stessi. Ai Titolari dei *Bonds* spetta una quota di comproprietà del rispettivo Certificato Globale che può essere trasferito secondo le regole ed i regolamenti del rispettivo Sistema di Compensazione.

Articolo 2
(Status)

I *Bonds* costituiscono obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente aventi pari grado di subordinazione (*pari passu*) fra loro e con tutte le altre obbligazioni non garantite e non subordinate dell'Emittente, fatte salve quelle obbligazioni che possono essere preferenziali ai sensi delle disposizioni di una legge inderogabile.

Articolo 3 (Interessi)

- (1) *Date di Pagamento degli Interessi.*
 - (a) I *Bonds* fruttano interessi, al tasso fisso d'interesse del 3,65% sul proprio Valore Nominale a partire dalla Data di Emissione (inclusa) (la "**Data di Decorrenza degli Interessi**") fino alla Data di Pagamento degli Interessi (esclusa) (il "**Periodo d'Interesse**") (corrispondente ad un ammontare d'interesse a tasso fisso di EUR 36.50). Gli interessi sui *Bonds* saranno pagabili posticipatamente alla Data di Pagamento.
 - (b) "**Data di Pagamento degli Interessi**" per la Cedola Fissa significa il 31 agosto 2012. Qualora una Data di Pagamento degli Interessi dovesse cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo (come definito nell'Art. 5(2)), essa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo.
- (2) Per "**Unità di Calcolo dei Giorni d'Interesse**" (*Day Count Fraction*), relativamente al calcolo di un importo per ogni periodo di tempo (il "**Periodo di Calcolo**"), si intende:
 - (a) qualora il Periodo di Calcolo sia pari a o inferiore al Periodo d'Interesse nel quale cade, il numero attuale di giorni compresi nel Periodo di Calcolo diviso per il prodotto (i) dell'attuale numero di giorni compresi in tale Periodo d'Interesse e (ii) del numero di Periodi d'Interesse compresi in ciascun anno; e
 - (b) qualora il Periodo di Calcolo sia superiore ad un Periodo d'Interesse, la somma (i) dell'attuale numero di giorni compresi in tale Periodo di Calcolo che cadono nel Periodo d'Interesse in cui inizia diviso per il prodotto (x) dell'attuale numero di giorni di compresi in tale Periodo d'Interesse e (y) del numero di Periodi d'Interesse compresi in un anno e (ii) dell'attuale numero di giorni compresi in tale Periodo di Calcolo che cadono nel successivo Periodo d'Interesse diviso per il prodotto (x) dell'attuale numero di giorni di compresi in tale Periodo d'Interesse e (y) del numero di Periodi d'Interesse compresi in ciascun anno.
- (3) Qualora l'Emittente, per qualsivoglia motivo, non dovesse corrispondere un pagamento relativo ai *Bonds* alla scadenza, gli interessi continueranno a maturare sull'importo insoluto al tasso di mora stabilito dalla legge a partire dalla Data di Rimborso (inclusa) fino al giorno (escluso) in cui venga ricevuto il pagamento da parte o per conto dei Titolari dei *Bonds*.

Articolo 4 (Rimborso)

- (1) *Rimborso Finale.* I *Bonds* saranno rimborsati ai sensi dell'Art. 4b in prosieguo.
- (2) *Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali.* Salvo il rimborso anticipato ai sensi dell'Art. 4(3) o 4(4) i *Bonds* saranno rimborsati al relativo Importo di Rimborso Anticipato unitamente agli interessi maturati fino alla data stabilita per il rimborso in conformità all'Unità di Calcolo dei Giorni d'Interesse (*Day Count Fraction*), a scelta dell'Emittente, in tutto ma non in parte, se così specificato nelle Condizioni Definitive, in qualunque momento previo avviso inviato ai Titolari dei *Bonds* almeno 30 giorni prima (avviso che sarà irrevocabile), con pagamento in contanti ai sensi dell'Art. 5, qualora: (i) in occasione del successivo pagamento o consegna dovuti nell'ambito dei *Bonds*, l'Emittente sia o diventerà obbligato a pagare costi aggiuntivi, come disposto o indicato all'Art. 6, a causa di qualsiasi cambiamento o modifica alle leggi o normative in vigore in Svizzera, nel Regno Unito, in Jersey, o nella Repubblica Federale di Germania (la "**Germania**") o in Italia o in ogni suddivisione politica o autorità degli stessi avente potere fiscale, ovvero a causa di un cambiamento nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale delle predette leggi o normative e tale cambiamento o modifica sia entrato in vigore alla Data di Emissione o successivamente alla stessa; e (ii) tale obbligo non possa essere evitato da parte dell'Emittente adottando ragionevoli misure (ma non la Sostituzione dell'Emittente ai sensi dell'art. 10) a sua disposizione. Prima della pubblicazione di qualsiasi avviso di rimborso ai sensi del presente paragrafo, l'Emittente consegnerà all'Agente Fiscale un certificato sottoscritto da un amministratore esecutivo dell'Emittente dichiarante che l'Emittente ha diritto di eseguire il rimborso e illustrando i fatti comprovanti che sussistono le condizioni preliminari al diritto di

effettuare tale rimborso, insieme a un parere di un consulente legale o fiscale indipendente di comprovata reputazione da cui emerga che l'Emittente è o diventerà obbligato a pagare gli importi aggiuntivi in conseguenza di tale cambiamento o modifica.

- (3) *Rimborso Anticipato da parte dell'Emittente.* Salvo il caso di un rimborso anticipato ai sensi dell'Art. 4(2) ovvero 4(4), nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di selezionare un Sottostante Successore (come definito all'Art 4c(1)(a) in prosieguo) adeguato nel caso di un Evento di Sostituzione come definito all'Art. 4c(1), l'Emittente può rimborsare, in tutto, e non in parte, i *Bonds* in circolazione in ogni Giorno Lavorativo (come definito all'Art 5(2) in prosieguo) (la "**Data di Rimborso Facoltativo da parte dell'Emittente**") al relativo Importo Facoltativo di Rimborso (come definito all'Art. 4(5)) unitamente agli interessi maturati fino alla data stabilita per il rimborso in conformità all'Unità di Calcolo dei Giorni d'Interesse (*Day Count Fraction*) dopo averne dato comunicazione con (i) un preavviso di almeno 5 Giorni Lavorativi ai Titolari dei *Bonds* ai sensi dell'Articolo 12 e (ii) un preavviso almeno non inferiore a 7 Giorni Lavorativi precedenti alla comunicazione di cui sub (i), all'Agente Fiscale (tali comunicazioni sono irrevocabili e devono specificare, per il rimborso, la Data di Rimborso Facoltativo da parte dell'Emittente fissata per il rimborso).
- (4) *Rimborso Anticipato in seguito a Modifiche di Legge, Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o a un Incremento del Costo di Copertura.* Salvo il rimborso anticipato ai sensi dell'Art. 4(2) o 4(3), come del caso, l'Emittente potrà rimborsare i *Bonds* in qualunque momento in seguito al verificarsi di Modifiche di Legge, e/o di una Turbativa delle Operazioni di Copertura e/o di un Incremento del Costo di Copertura. L'Emittente rimborserà i *Bonds* in tutto (ma non in parte) il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione dell'avviso di rimborso anticipato in conformità con l'Art. 12, (la "**Data di Rimborso Anticipato**") e pagherà, o provvederà a far pagare, l'Importo di Rimborso Anticipato relativo ai *Bonds* a favore dei Titolari dei *Bonds* con la valuta della Data di Rimborso Anticipato, fatte salve eventuali leggi o normative fiscali o di altro genere applicabili, ovvero subordinatamente e in conformità al presente Regolamento e alle Condizioni Definitive applicabili. Il pagamento di eventuali imposte e spese di rimborso applicabili sarà a carico del Titolare dei *Bonds* e l'Emittente non avrà alcun obbligo in proposito.

Dove:

per "**Modifiche di Legge**" si intende che, alla Data di Emissione dei *Bonds*, o successivamente a tale data, (A) a causa dell'adozione o di un eventuale cambiamento di qualsiasi legge o normativa applicabile (incluse, senza limitazione, eventuali leggi fiscali), oppure (B) a causa della promulgazione o della modifica dell'interpretazione di qualsiasi legge o normativa applicabile da parte di un tribunale o una autorità di regolamentazione competente (incluse le misure intraprese da un'autorità tributaria), l'Emittente stabilisca in buona fede che (X) sia diventato illegale tenere, acquistare ovvero disporre del sottostante relativo ai *Bonds* ovvero che (Y) dovrà sostenere un rilevante incremento dei costi nell'adempimento dei propri obblighi relativi ai *Bonds* (inclusi, in via non limitativa, un incremento delle imposte dovute, un decremento dei vantaggi fiscali o altra conseguenza sfavorevole sulla propria posizione fiscale);

per "**Turbativa delle Operazioni di Copertura**" si intende l'impossibilità da parte dell'Emittente, dopo aver compiuto sforzi ragionevoli dal punto di vista economico, di (A) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare una o più operazioni o beni da lui ritenuti necessari al fine di coprire il rischio di prezzo correlato all'emissione e all'adempimento dei propri obblighi relativi ai *Bonds*, oppure (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi derivanti da tali operazioni o beni; e

per "**Incremento del Costo di Copertura**" si intende che l'Emittente sosterebbe un rilevante incremento degli oneri (rispetto alle circostanze esistenti alla Data di Emissione) relativi a imposte, diritti, spese o commissioni (diverse dalle commissioni di intermediazione) per (A) acquisire, costituire, ricostituire, sostituire, mantenere, sciogliere o alienare una o più operazioni o beni da lui ritenuti necessari al fine di coprire il rischio di prezzo correlato all'emissione e all'adempimento dei propri obblighi relativi ai *Bonds*, oppure (B) realizzare, recuperare o rimettere i proventi derivanti da tali operazioni o beni, fatto salvo che un rilevante incremento degli oneri unicamente dovuto al peggioramento dell'affidabilità creditizia dell'Emittente non sarà considerato un Incremento del Costo di Copertura.

(5) *Importi di Rimborso*. Ai fini del presente Art. 4 e dell'Art. 8 (Inadempimento), si applicherà quanto segue:

L'"**Importo di Rimborso Anticipato**" per ogni *Bond* corrisponderà ad un ammontare in EUR da determinarsi ad esclusiva discrezione dell'Agente di Calcolo.

L'"**Importo Facoltativo di Rimborso**" per ogni *Bond* corrisponderà ad un ammontare in EUR da determinarsi ad esclusiva discrezione dell'Agente di Calcolo.

Art. 4a (Definizioni)

"**Valuta del Sottostante**" significa la valuta specificata per la rilevante Quota del Fondo nell'Allegato A.

"**Sottostante**" significa la quota (la "**Quota del Fondo**") del Fondo PRIMA Geo Italia (il "**Fondo d'Investimento**") con Codice Bloomberg: DUCGITY IM Equity.

"**Data/Date di Osservazione**" significa ciascuna delle seguenti Date:

17 febbraio 2012

17 agosto 2012

17 febbraio 2013

17 agosto 2013

17 febbraio 2014

17 agosto 2014

17 febbraio 2015

17 agosto 2015

17 febbraio 2016

17 agosto 2016 (la "**Data di Osservazione Finale** ").

"**Data di Rimborso**" significa il 31 agosto 2016. Qualora un potenziale investitore di Quote del Fondo, avendo richiesto il rimborso alla Data di Osservazione Finale dandone appropriata comunicazione, avesse ricevuto il rimborso in toto per il Fondo d'Investimento soltanto successivamente al 31 agosto 2016, la Data di Rimborso corrisponderà al settimo Giorno Lavorativo (come definito all'Art. 5(2)) successivo a tale data.

"**Data di Valuta**" significa il 31 agosto 2011.

"**Importo di Rimborso legato al Fondo**" significa un importo calcolato dall'Agente di Calcolo ai sensi della seguente formula:

Importo Minimo di Rimborso + Valore Nominale x MAX [0; Partecipazione x Rendimento del Fondo]

corrispondente alla somma dell'Importo Minimo di Rimborso e del prodotto (a) del Valore Nominale e (b) con il maggiore tra (aa) 0 e (bb) la Partecipazione moltiplicata per il Rendimento del Fondo.

"**Data di Valutazione del Fondo**" significa la Data di Valuta ed ogni Data di Osservazione.

"**Giorno Lavorativo del Fondo**" significa ciascun giorno in cui (i) l'amministratore del Fondo d'Investimento calcola e pubblica il NAV e (ii) un potenziale investitore potrebbe acquistare e riscattare le Quote del Fondo.

"**Rendimento del Fondo**" significa il valore determinato ai sensi della seguente formula:

$$\frac{NAV^{Finale} - NAV^{Iniziale}}{NAV^{Iniziale}};$$

Dove:

" NAV^{Finale} " significa la media aritmetica degli ammontari per ogni Quota del Fondo che un potenziale investitore avrebbe ricevuto in tale Quota del Fondo qualora ne avesse richiesto il rimborso (salva la necessaria comunicazione *ex ante*) ad ogni Data di Osservazione.

" $NAV^{Iniziale}$ " significa il valore patrimoniale netto del Fondo alla Data di Valuta.

" **Gestore del Fondo** " significa gestore, ovvero gestore dell'investimento ovvero consulente d'investimento del Fondo d'Investimento.

" **Evento di Turbativa di Mercato** " significa che l'amministratore del Fondo d'Investimento non calcola né pubblica il NAV e/o un potenziale investitore non possa acquistare e riscattare le Quote del Fondo.

" **Net Asset Value** " ovvero "**NAV**" significa il valore patrimoniale netto della rilevante Quota del Fondo come calcolato e pubblicato da o per conto del rispettivo Fondo d'Investimento o del proprio Gestore del Fondo ai sensi del rilevante prospetto del Fondo d'Investimento e dei documenti costitutivi.

" **Importo Minimo di Rimborso** " significa il 100% del Valore Nominale.

" **Partecipazione** " significa il 45%.

" **Giorno di Turbativa** " significa un Giorno Lavorativo del Fondo in cui un Evento di Turbativa del Mercato si sia verificato.

Articolo 4b (Rimborso)

Rimborso. I *Bonds* saranno rimborsati all'Importo di Rimborso legato al Fondo alla Data di Rimborso (come definita all'Art. 4a). L'Importo di Rimborso legato al Fondo per ciascun *Bond* sarà calcolato dall'Agente di Calcolo ai sensi delle presenti disposizioni e dovrà essere comunicato dall'Agente di Calcolo ai sensi dell'Art. 12 tempestivamente dopo esser stato determinato.

Articolo 4c (Agente di Calcolo, Evento di Rettifica, Modifiche, Giorni di Turbativa)

- (1) *Agente di Calcolo. Rettifica.* Qualora si verifichi un Evento di Sostituzione (come di seguito definito), l'Agente di Calcolo potrà, qualora determini, a propria discrezione, che tale evento sia rilevante e incida negativamente sul Sottostante ovvero sul calcolo del NAV della Quota del Fondo utilizzato come Sottostante
- (a) selezionare una quota di fondo alternativa di un fondo d'investimenti, che a sola discrezione dell'Agente di Calcolo, abbia una strategia d'investimento ed una liquidità simili (il "**Sottostante Successore**"); e/o
 - (b) rettificare ogni metodo di calcolo, valori o disposizioni relativi ai *Bonds*, che a ritenga, a propria discrezione, necessario ai fini dell'Evento di Sostituzione.

A seguito di una tale rettifica l'Agente di Calcolo comunicherà, il prima possibile, ai Titolari dei *Bonds* in conformità all'Articolo 12 tali rettifiche nonché alcuni dettagli circa l'Evento di Sostituzione.

"**Evento di Sostituzione**" significa che uno dei seguenti eventi si sia verificato o sia probabile che si verifichi:

- (i) una violazione o modifica di ogni condizione rilevante dei documenti d'offerta del Fondo d'Investimento o di altri documenti costitutivi;
- (ii) una modifica della strategia principale d'investimento del Fondo d'Investimento;
- (iii) ogni modifica alla Valuta del Sottostante del NAV;
- (iv) il NAV, così come calcolato dal proprio Gestore del Fondo, non sia più calcolato o pubblicato ad ogni Giorno Lavorativo del Fondo previsto nel termine normalmente atteso dall'agente di Calcolo;
- (v) ogni limitazione, sospensione o posticipazione relativa al riacquisto o sottoscrizione di azioni del Fondo d'Investimento (inclusa l'introduzione o aumento di ogni commissione relativa, costo o spesa) ovvero ogni riacquisto obbligatorio di azioni del Fondo d'Investimento;
- (vi) una modifica fiscale o regolamentare dell'Emittente, del Fondo d'Investimento o del Gestore del Fondo;
- (vii) ogni revisione o controllo delle attività del Fondo d'Investimento o di uno dei suoi Gestori del Fondo, da un'autorità di controllo rilevante in relazione ad una sospetta o supposta irregolarità o violazione di norme o disposizioni o simili o ogni azione disciplinare presa da tale autorità di conseguenza;
- (viii) l'Emittente sia il proprietario commerciale (*beneficial owner*) del 25% o più delle azioni del Fondo d'Investimento o di una classe rilevante di azioni del Fondo d'Investimento;
- (ix) ogni scioglimento, liquidazione, risoluzione o perdita di un'autorizzazione, licenza o registrazione di un'autorità del Fondo d'Investimento, di un Gestore del Fondo ovvero ogni fusione, scissione, scioglimento, liquidazione che incida su tale Fondo d'Investimento;
- (x) ogni accordo tra l'Emittente e il Fondo d'Investimento e/o uno o più Gestori del Fondo inclusi accordi relativi la sottoscrizione e riacquisto, soggetto a modifica o risoluzione;
- (xi) ogni evento che impedisca, ostacoli o limiti in maniera rilevante la capacità dell'Emittente di esercitare le proprie attività di copertura finanziaria in relazione alla propria esposizione relativa a tale *Bond* ovvero influisca negativamente sulla base economica sulla base della quale l'Emittente ha emesso i *Bonds*.

Ogni riferimento nel presente Regolamento al Sottostante si riferirà, se del caso, al Sottostante Successore.

- (2) *Correzioni*. Nell'eventualità in cui un qualsiasi prezzo o livello pubblicato dall'amministratore del Fondo d'Investimento e utilizzato per il calcolo o la determinazione dei *Bonds* venissero successivamente corretti e la correzione venisse pubblicata dall'amministratore del Fondo d'Investimento prima della Data di Rimborso, l'Agente di Calcolo determinerà l'importo pagabile o consegnabile per effetto di tale correzione e, ove necessario, modificherà i termini di tale operazione in considerazione di tale correzione, comunicando al riguardo ai Titolari dei *Bonds* conformemente all'Articolo 12.
- (3) *Giorni di Turbativa*. Qualora l'Agente di Calcolo, a propria esclusiva discrezione, stabilisca che una qualsiasi Data di Valutazione del Fondo sia un Giorno di Turbativa, allora la Data di Valutazione del Fondo corrisponderà al primo Giorno Lavorativo del Fondo successivo che l'Agente di Calcolo reputi non essere un Giorno di Turbativa, a meno che l'Agente non stabilisca che ciascuno degli otto Giorni Lavorativi del Fondo immediatamente successivi alla data originaria sia un Giorno di Turbativa. In tal caso ed ai fini della determinazione dell'Importo di Rimborso legato al Fondo:

- (a) tale ottavo Giorno Lavorativo del Fondo sarà considerato essere la rilevante Data di Valutazione del Fondo, ignorando il fatto che tale giorno possa essere un Giorno di Turbativa; e
- (b) l'Agente di Calcolo valuterà, in buona fede, il valore del Sottostante a tale ottavo Giorno Lavorativo del Fondo.

Articolo 5 (Pagamenti)

- (1) (a) *Pagamento del Capitale.* Il pagamento del capitale relativo ai *Bonds* sarà effettuato, fatte salve leggi e normative fiscali applicabili, nella Valuta e al Sistema di Compensazione o all'intermediario rilevante o all'ordine dello stesso, affinché sia accreditato sui conti dei relativi titolari dei conti presso il Sistema di Compensazione o il rilevante intermediario su presentazione e deposito del Certificato Globale all'ufficio specificato di ogni Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti e dietro presentazione di certificazioni che stabiliscano che il proprietario commerciale ovvero i proprietari commerciali (*beneficial owner(s)*) dei *Bonds*, rappresentati dal Certificato Globale Temporaneo, non sia ovvero non siano una *U.S. person* come definita nel *U.S. Securities Act* del 1933.
 - (b) *Pagamento degli Interessi.* Il pagamento degli Interessi relativi ai *Bonds* sarà effettuato, fatte salve leggi e normative fiscali applicabili, nella Valuta e al Sistema di Compensazione o al rilevante intermediario, all'ordine dello stesso, affinché sia accreditato sui conti dei relativi titolari dei conti presso il Sistema di Compensazione o presso il rilevante intermediario su presentazione del Certificato Globale all'ufficio specificato di ogni Agente di Pagamento al di fuori degli Stati Uniti e dietro presentazione di certificazioni che stabiliscano che il proprietario commerciale ovvero i proprietari commerciali (*beneficial owner(s)*) dei *Bonds*, rappresentati dal Certificato Globale Temporaneo, non sia ovvero non siano una *U.S. person* come definita nel *U.S. Securities Act* del 1933.
- (2) *Giorno Lavorativo.* Qualora la data alla quale deve avvenire un pagamento relativo ai *Bonds* non sia un Giorno Lavorativo, i Titolari dei *Bonds* non avranno diritto di ricevere il pagamento fino al primo Giorno Lavorativo successivo nella località in questione e non avranno diritto ad ulteriori interessi o altri pagamenti relativamente a tale ritardo.

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un giorno (diverso da sabato o domenica) in cui (a) le banche sono aperte e operative (anche per operazioni sul mercato valutario e su depositi in valuta estera) a Milano e, (b) tutte le parti del sistema TARGET 2 (il "**TARGET 2**") sono attive per l'esecuzione di pagamenti in EUR.

- (3) *Stati Uniti.* Per "**Stati Uniti**" si intendono gli Stati Uniti d'America inclusi gli Stati che ne fanno parte e il District of Columbia, nonché i relativi possedimenti (incluso Portorico, le Isole Vergini Statunitensi, Guam, le Isole Samoa Americane, Wake Island e le Isole Marianne Settentrionali).
- (4) *Adempimento.* L'Emittente avrà adempiuto ai suoi obblighi con il pagamento al Sistema di Compensazione o all'ordine dello stesso o al rilevante intermediario.
- (5) *Riferimenti al Capitale e agli Interessi.* I Riferimenti al "capitale" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, dell'Importo di Rimborso legato al Fondo, dell'Importo di Rimborso Anticipato dei *Bonds*, dell'Importo Facoltativo di Rimborso nonché di qualsiasi premio o altro importo pagabile nell'ambito dei *Bonds* o relativamente agli stessi. I Riferimenti agli "interessi" si intenderanno comprensivi, secondo quanto applicabile, di qualsiasi Importo Aggiuntivo pagabile ai sensi dell'Art. 6.

Articolo 6 (Regime Fiscale)

- (1) Tutti gli importi pagabili da o per conto dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento dei *Bonds* saranno corrisposti senza alcuna trattenuta o deduzione per, o a titolo di, qualsiasi imposta, diritto, contributo o altro onere governativo presente o futuro, di qualsiasi natura ("**Imposte**") imposto da

o per conto della Relativa Giurisdizione (come di seguito definita), o di qualsiasi altra autorità della stessa avente potere di introdurre Imposte, salvo che tale trattenuta o deduzione sia prescritta dalla legge.

- (2) Qualora l'Emittente sia obbligato ad operare la deduzione o la trattenuta di eventuali Imposte, allora l'Emittente pagherà gli importi aggiuntivi necessari affinché i Titolari dei *Bonds* ricevano gli importi che avrebbero percepito se non fosse stato necessario operare alcuna deduzione o trattenuta di eventuali Imposte ("**Importi Aggiuntivi**").
- (3) L'Emittente non sarà obbligato a pagare gli Importi Aggiuntivi ai sensi dell'Art. 6(2) relativamente ai *Bonds* presentate all'incasso,
 - (i) da o per conto di Titolari dei *Bonds* soggetti a tali Imposte sui *Bonds* in conseguenza del fatto che intrattengono rapporti con la Giurisdizione Rilevante diversi dalla semplice proprietà o possesso dei *Bonds* oppure dalla ricezione del pagamento di capitale e interessi relativamente alle stesse; oppure
 - (ii) qualora tale trattenuta o deduzione dovuta in base a (i) ogni Direttiva dell'Unione Europea o norma concernente la tassazione delle plusvalenze ovvero (ii) ogni trattato internazionale ovvero accordo relativo a tale tassazione e a cui il Regno Unito ovvero l'Unione Europea ha aderito ovvero (iii) ogni norma di legge che attui o sia conforme a tale Direttiva, norma, trattato o accordo; oppure
 - (iii) da o per conto di un Titolare dei *Bonds* che avrebbe potuto evitare tale trattenuta o deduzione presentando all'incasso il relativo *Bond* ovvero disponendo che il pagamento fosse ricevuto tramite un altro Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'UE; oppure
 - (iv) più di trenta giorni dopo la "Data Rilevante" (come di seguito definita), eccetto nella misura in cui il Titolare dei *Bonds* avrebbe avuto diritto agli Importi Aggiuntivi qualora avesse presentato all'incasso il *Bond* l'ultimo giorno del periodo di 30 giorni.
- (4) Per "**Giurisdizione Rilevante**" si intende (i) la Svizzera, in relazione a UBS AG; (ii) la Svizzera, il Regno Unito e la Germania in relazione a UBS AG operante tramite la propria filiale di Londra; (iii) la Svizzera, Jersey e la Germania in relazione a UBS AG operante tramite la propria filiale di Jersey; (iv) la giurisdizione relativa alla filiale rilevante, svizzera e tedesca in caso di una filiale diversa da UBS, filiale di Londra e UBS, filiale di Jersey e (v) qualsiasi altra giurisdizione in cui l'Emittente sia o divenga soggetto passivo d'imposta.

Per "**Data Rilevante**" si intende la data in cui il pagamento giunge a scadenza. Qualora gli importi di denaro dovuti alla data di scadenza non siano stati interamente ricevuti dall'Agente di Pagamento alla data di scadenza o prima della stessa, allora per "**Data Rilevante**" si intenderà la data alla quale è pubblicato, in conformità con il Regolamento dei *Bonds*, l'avviso dal quale risulta che l'intero importo di denaro dovuto è stato ricevuto dall'Agente di Pagamento.

- (5) Qualsiasi riferimento contenuto nel presente Regolamento dei *Bonds* a importi dovuti dall'Emittente ai sensi del Regolamento dei *Bonds* include (i) qualsiasi Importo Aggiuntivo dovuto ai sensi del presente Art. 6, e (ii) qualsiasi importo dovuto in base ad un obbligo assunto in aggiunta o in sostituzione dell'obbligo stabilito dal presente Art. 6.

Articolo 7 (Prescrizione)

Il termine di cui al § 801 comma 1, prima frase, del Codice Civile tedesco (*BGB*) è abbreviato a dieci anni in relazione ai *Bonds*.

Articolo 8 (Eventi di Risoluzione)

Qualora si dovesse verificare uno dei seguenti eventi di risoluzione (ognuno un "**Evento di Risoluzio-**

ne"), il Titolare dei *Bonds* potrà, inviando una comunicazione scritta all'Emittente alla sede dell'Agente Fiscale specificata, esigere l'immediato pagamento del *Bond*, nel qual caso l' Importo di Rimborso Anticipato del *Bond* unitamente agli interessi maturati fino alla data del pagamento ai sensi dell'Unità di Calcolo dei Giorni d'Interesse (*Day Count Fraction*) diventerà immediatamente liquido ed esigibile, salvo che l'Evento di Risoluzione sia venuto meno prima della ricezione da parte dell'Emittente di tale comunicazione:

- (i) un inadempimento perdurante per un periodo superiore a 30 giorni nel pagamento di capitale o interessi dovuti relativamente ai *Bonds*; oppure
- (ii) un inadempimento nell'esecuzione da parte dell'Emittente di qualsiasi altro obbligo relativo ai *Bonds* a cui non si possa porre rimedio o che, essendo rimediabile, si protragga per 60 giorni dopo che uno dei Titolari dei *Bonds* abbia comunicato per iscritto l' Evento di Risoluzione all'Emittente; oppure
- (iii) un tribunale o un'altra autorità competente abbia emesso un ordine, ovvero sia stata approvata dall'Emittente una delibera, che dispone lo scioglimento o rimborso dell'Emittente, ovvero la nomina di un liquidatore o curatore fallimentare dell'Emittente ovvero di tutta o di una parte rilevante del relativo patrimonio, o si verifichi un evento analogo a carico dell'Emittente, in qualsiasi giurisdizione, che non sia in relazione a una riorganizzazione solvente, una ristrutturazione, un raggruppamento o una fusione; oppure
- (iv) l'Emittente interrompa i pagamenti oppure non sia in grado, o abbia ammesso di fronte ai creditori in via generale di non essere in grado, di pagare i propri debiti quando giungono a scadenza, oppure sia giudicato o riconosciuto fallito o insolvente, oppure stipuli un concordato o altro tipo di accordo con i creditori in via generale.

Articolo 9 (Agenti)

- (1) *Nomina.* L'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e l'Agente di Calcolo (insieme, gli "**Agenti**") e le loro sedi (che possono essere sostituite da altre sedi nella medesima città) sono:

Agente Fiscale: UBS Limited, Londra
c/o UBS Deutschland AG
Bockenheimer Landstrasse 2 - 4
D-60306 Francoforte sul Meno

Agente di Pagamento: UBS Limited, Londra
c/o UBS Deutschland AG
Bockenheimer Landstrasse 2 - 4
D-60306 Francoforte sul Meno

Agente di Calcolo: UBS AG, operante tramite UBS AG, filiale di Londra
1 Finsbury Avenue
Gran Bretagna-Londra EC2M 2PP

- (2) *Variazione o Revoca della Nomina.* L'Emittente si riserva il diritto di variare o revocare in qualunque momento la nomina di qualsiasi Agente e di nominare un altro Agente Fiscale oppure ulteriori o diversi Agenti di Pagamento, oppure un altro Agente di Calcolo, a condizione che l'Emittente provveda sempre a (i) mantenere un Agente Fiscale, (ii) mantenere, per tutto il tempo in cui i *Bonds* saranno quotate su un mercato regolamentato di una borsa valori, un Agente di Pagamento (che può coincidere con l'Agente Fiscale) con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di tale borsa valori, (iii) mantenere un Agente di Calcolo con una sede specifica nella località richiesta dalle regole di una borsa valori o altre regole applicabili (se esistenti), e (iv) qualora dovesse essere introdotta una Direttiva dell'Unione Europea in materia di tassazione dei redditi da interessi o qualsiasi legge che attui tale Direttiva, assicurare di mantenere un Agente di Pagamento in uno Stato Membro dell'Unione Europea che non sarà obbligato a trattenere o dedurre imposte ai sensi della predetta Direttiva o legge, nella misura in cui ciò sia possibile entro uno Stato Membro dell'Unione Europea. Qualsiasi variazione, revoca, nomina o modifica avrà effetto (eccetto in circostanze di insol-

venza, nel qual caso avrà effetto immediato) dopo che sia stata comunicata ai Titolari dei *Bonds*, in conformità con l'Art. 12, con un preavviso di almeno 30, ma non più di 45 giorni.

- (3) *Agente dell'Emittente*. Qualsiasi Agente opera unicamente in qualità di agente dell'Emittente e non assume alcun obbligo nei confronti di qualsiasi Titolare dei *Bonds*, né intrattiene alcun rapporto di rappresentanza o fiduciario con qualsiasi Titolare dei *Bonds*.
- (4) *Decisioni Vincolanti*. Tutte le note, le comunicazioni, le opinioni, le determinazioni, i calcoli, le quotazioni e le decisioni che l'Agente di Calcolo rilascerà, esprimerà, farà o otterrà ai fini del presente Regolamento avranno (in assenza di evidenti errori) valore vincolante per l'Emittente, l'Agente Fiscale, gli Agenti di Pagamento e i Titolari dei *Bonds* e devono essere fatte ai sensi del § 317 del Codice Civile tedesco (*BGB*).
- (5) Né l'Agente di Calcolo, né gli Agenti di Pagamento avranno alcuna responsabilità per qualsiasi errore od omissione o successiva correzione inerente al calcolo o alla pubblicazione di qualsiasi importo relativo ai *Bonds* che siano dovuti a negligenza o ad altra causa (ma non in caso di grave negligenza o condotta dolosa).

Articolo 10 (Sostituzione dell'Emittente)

- (1) L'Emittente (intendendo sempre qualsiasi precedente debitore sostitutivo dello stesso) potrà, e con il presente i Titolari dei *Bonds* danno il loro consenso irrevocabile in anticipo, in qualunque momento e senza che sia richiesto alcun ulteriore consenso preventivo dei Titolari dei *Bonds*, essere sostituito nella sua qualità di debitore principale relativamente ai *Bonds* da qualsiasi società (con sede legale in qualsiasi paese del mondo) sua controllante, sua controllata o sotto il comune controllo con l'Emittente, oppure adempiere ai propri obblighi in proposito attraverso una delle sue filiali (ognuna delle predette società o filiali sarà denominata "**Debitore Sostitutivo**"), a condizione che:
 - (a) il Debitore Sostitutivo e l'Emittente sottoscrivano i documenti necessari a rendere la sostituzione pienamente efficace (congiuntamente, i "**Documenti di Sostituzione**"), i quali documenti dovranno prevedere che il Debitore Sostitutivo si impegni nei confronti di ogni Titolare dei *Bonds* a rispettare integralmente il presente Regolamento e le clausole dell'Agency Agreement, come se il nome del Debitore Sostitutivo comparisse al posto dell'Emittente in qualità di debitore principale nei *Bonds* e nell'Accordo di Agenzia, ed inoltre prevedere che l'Emittente garantirà irrevocabilmente e incondizionatamente a favore di ciascun Titolare dei *Bonds* il pagamento di tutti gli importi dovuti dal Debitore Sostitutivo in qualità di debitore principale (tale garanzia dell'Emittente sarà indicata nel presente come "**Garanzia di Sostituzione**");
 - (b) i Documenti di Sostituzione includeranno una garanzia e una dichiarazione, rilasciate dal Debitore Sostitutivo e dall'Emittente, attestanti che il Debitore Sostitutivo e l'Emittente hanno ottenuto tutte le autorizzazioni e le approvazioni governative e di legge per la sostituzione e per il rilascio della Garanzia di Sostituzione da parte dell'Emittente relativamente agli obblighi del Debitore Sostitutivo, ed inoltre attestanti che il Debitore Sostitutivo ha ottenuto tutte le autorizzazioni e le approvazioni governative e di legge per l'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi dei Documenti di Sostituzione, e che tutte le suddette approvazioni e autorizzazioni sono pienamente valide ed efficaci, ed inoltre che gli obblighi assunti dal Debitore Sostitutivo e la Garanzia di Sostituzione rilasciata dall'Emittente sono entrambi validi e vincolanti conformemente alle rispettive condizioni e possono essere fatti valere da ogni Titolare dei *Bonds*, ed inoltre attestanti che, nel caso in cui il Debitore Sostitutivo adempia ai suoi obblighi relativi ai *Bonds* attraverso una filiale, i *Bonds* restino valide e vincolanti nei confronti di tale Debitore Sostitutivo; e
 - (c) l'Art. 8 sarà considerato modificato in modo da includere tra le Cause di Risoluzione ai sensi delle predette Condizioni anche l'eventualità che la Garanzia di Sostituzione cessi di essere valida o vincolante per l'Emittente oppure non possa più essere fatta valere nei confronti dello stesso.

- (2) Nel momento in cui i Documenti di Sostituzione diverranno validi e vincolanti per il Debitore Sostitutivo e l'Emittente e subordinatamente all'invio di una comunicazione ai sensi del successivo sottoparagrafo (4), il Debitore Sostitutivo sarà considerato come se il suo nome comparisse nei *Bonds* in qualità di debitore principale ed emittente al posto dell'Emittente, e i *Bonds* saranno conseguentemente considerate modificate in modo da dare effetto alla sostituzione, inclusa la sostituzione della giurisdizione di cui all'Art. 6 con la giurisdizione in cui il Debitore Sostitutivo ha la propria sede legale. La sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, insieme alla comunicazione indicata al successivo sottoparagrafo (4) comporterà, nel caso in cui qualsiasi altra società subentri in qualità di debitore principale, la liberazione dell'Emittente da tutti gli obblighi in qualità di debitore principale relativamente ai *Bonds*.
- (3) I Documenti di Sostituzione saranno depositati e conservati dall'Agente Fiscale per tutto il periodo in cui i *Bonds* resteranno in circolazione e per tutto il periodo in cui eventuali diritti esercitati nei confronti del Debitore Sostitutivo o dell'Emittente da parte di qualsiasi Titolare dei *Bonds* relativamente ai *Bonds* o ai Documenti di Sostituzione non siano stati oggetto di riconoscimento, transazione o adempimento. Il Debitore Sostitutivo e l'Emittente riconoscono il diritto di ogni Titolare dei *Bonds* all'esibizione dei Documenti di Sostituzione al fine di far valere qualsiasi *Note* o uno dei Documenti di Sostituzione.
- (4) Entro 15 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione dei Documenti di Sostituzione, il Debitore Sostitutivo ne darà comunicazione ai Titolari dei *Bonds* e alla borsa valori, in caso di quotazione dei *Bonds* su una borsa valori, in conformità con l'Art. 12, ed inoltre a qualsiasi altra persona o autorità prescritta dalle leggi e dalle normative applicabili. L'Emittente preparerà un supplemento al Prospetto di Base dei *Bonds* riguardante la sostituzione dell'Emittente.
- (5) Ai fini del presente Art. 10, il termine "controllo" indica il possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o influenzare la gestione e le politiche di una società in virtù di un contratto o del possesso, diretto o indiretto, di diritti di voto in tale società che, complessivamente, conferiscano al titolare degli stessi il diritto di eleggere la maggioranza dei suoi amministratori, ed include qualsiasi società con un rapporto analogo nei confronti della società menzionata per prima; a questo proposito, "diritti di voto" indica azioni nel capitale di una società che in circostanze ordinarie conferiscono il diritto di eleggerne gli amministratori, e i termini "controllante", "controllata" e "sotto il comune controllo" saranno interpretati di conseguenza.

Articolo 11 (Ulteriori Emissioni di *Bonds*, Acquisti, Annullamento)

- (1) *Ulteriori Emissioni.* L'Emittente di volta in volta potrà, senza il consenso dei Titolari dei *Bonds*, creare ed emettere ulteriori *Bonds* soggetti allo stesso regolamento dei presenti *Bonds* (fatta eccezione per il Prezzo di Emissione, Data di Emissione, la Data di Decorrenza degli Interessi e la prima Data di Pagamento degli Interessi), così che i medesimi saranno raggruppati e costituiranno un'unica Serie insieme ai presenti *Bonds* e i riferimenti ai "*Bonds*" saranno interpretati di conseguenza.
- (2) *Acquisti.* L'Emittente potrà in qualunque momento acquistare i *Bonds* a qualsiasi prezzo sul mercato pubblico o in altro modo. Qualora ciò dovesse avvenire nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto, essa dovrà essere rivolta a tutti i Titolari dei *Bonds* senza distinzioni. I *Bonds* così acquistati potranno essere detenuti, riemessi, rivenduti o annullati, il tutto a discrezione dell'Emittente.
- (3) *Annullamento.* Tutti i *Bonds* interamente rimborsati saranno immediatamente annullati e non potranno essere riemessi o rivenduti.

Articolo 12 (Comunicazioni)

- (1) *Pubblicazione.* Tutte le comunicazioni riguardanti i *Bonds* saranno pubblicate su Internet sul sito sul sito www.ubs.com/keyinvest. Qualsiasi comunicazione resa in tal modo sarà considerata validamente resa il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione (oppure, se la comunicazione è pubblicata più di una volta, il quinto giorno successivo alla prima pubblicazione).

- (2) *Comunicazioni al Sistema di Compensazione.* L'Emittente potrà, invece di effettuare una pubblicazione ai sensi del precedente sottoparagrafo (1), inviare la comunicazione in questione al Sistema di Compensazione affinché questi inoltri la comunicazione ai Titolari dei *Bonds*, a condizione che, fino a quando i *Bonds* saranno quotati su una borsa valori, le regole di tale borsa valori permettano questa modalità di comunicazione. Qualsiasi comunicazione resa in questo modo sarà considerata validamente resa ai Titolari dei *Bonds* il quinto giorno successivo alla data in cui la comunicazione è stata inviata al Sistema di Compensazione.

Articolo 13 (Diritto Applicabile, Foro Competente e Agente per le Comunicazioni)

- (1) *Diritto Applicabile.* I *Bonds* sono disciplinati dal diritto tedesco.
- (2) *Foro Competente.* Il foro con competenza esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in relazione ai *Bonds* ("**Controversie**") sarà il foro di Francoforte sul Meno. I Titolari dei *Bonds*, tuttavia, potranno anche presentare la causa dinanzi ad un altro tribunale competente. L'Emittente si sottoporrà alla giurisdizione dei tribunali menzionati nel presente sottoparagrafo.
- (3) *Facoltà di far valere i Propri Diritti.* Ogni Titolare dei *Bonds* potrà, relativamente a qualsiasi controversia contro l'Emittente o in cui tale Titolare dei *Bonds* e l'Emittente siano parte in causa, tutelare e far valere in proprio nome i diritti derivanti dai presenti *Bonds* sulla base di (i) una dichiarazione rilasciata dalla Banca Depositaria presso la quale tale Titolare di *Bonds* mantiene il proprio deposito titoli relativamente ai *Bonds* che (a) attesti il nome completo e l'indirizzo del Titolare dei *Bonds*, (b) specifichi il numero complessivo dei *Bonds* accreditati su tale deposito titoli alla data della dichiarazione e (c) confermi che la Banca Depositaria ha inviato una comunicazione scritta al Sistema di Compensazione che include le informazioni ai punti (a) e (b) e (ii) una copia del *Bond* in forma di certificato globale quale copia conforme all'originale asseverata da un funzionario del Sistema di Compensazione debitamente autorizzato ovvero da un depositario del Sistema di Compensazione, senza che in tale procedura sia necessaria la produzione dei dati attuali o del certificato globale rappresentante i *Bonds*. Per "**Banca Depositaria**" si intende qualsiasi banca o altra istituzione finanziaria di comprovata reputazione autorizzata a svolgere l'attività di custodia di titoli presso la quale il Titolare dei *Bonds* mantiene il proprio deposito titoli relativamente ai *Bonds*, incluso il Sistema di Compensazione. Ogni Titolare dei *Bonds* potrà, senza pregiudicare quanto sopra, tutelare e far valere i propri diritti derivanti dai presenti *Bonds* anche in qualsiasi altro modo consentito nel Paese dove ha luogo la controversia.
- (4) *Nomina dell'Agente per le Comunicazioni.* Per tutti i procedimenti dinanzi ai Tribunali tedeschi, l'Emittente nomina UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2 - 4, 60306 Francoforte sul Meno, Germania, proprio domiciliatario in Germania.

Articolo 14 (Lingua)

Il Regolamento è redatto in lingua inglese. La presente è una traduzione della versione inglese di questo documento. Fa stato ed è vincolante il testo inglese. La traduzione in lingua italiana non è vincolante.

ALLEGATO C FATTORI DI RISCHIO

L'acquisto di *Bonds* può comportare notevoli rischi ed è adatto solo agli investitori che possiedono le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria ed economica necessarie alla valutazione dei pregi e dei rischi di un investimento in *Bonds*. Prima di prendere una decisione d'investimento, i potenziali investitori dovrebbero esaminare attentamente, alla luce della propria situazione finanziaria personale e dei propri obiettivi d'investimento, tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base. I termini e le espressioni definiti in altre parti del Prospetto di Base avranno, in prosieguo, il medesimo significato nel presente Allegato alle Condizioni Definitive.

Potenziali investitori in *Bonds* devono essere coscienti del fatto che i *Bonds* possono perdere di valore e potranno eventualmente subire una perdita totale del capitale investito nei *Bonds*.

I. Fattori di Rischio relativi ai *Bonds*

1. Fattori di Rischio Generali relativi ai *Bonds*

Informazioni Generali

L'investimento in *Bonds* comporta determinati rischi, che variano a seconda delle caratteristiche e del tipo o della struttura dei *Bonds*.

Ogni potenziale investitore dovrebbe determinare se l'investimento in *Bonds* sia adatto alla propria situazione personale. Un investimento in *Bonds* richiede una profonda conoscenza della natura dell'operazione in questione. I potenziali investitori dovrebbero avere esperienza nel campo degli investimenti, in particolare riguardo a quelli legati ai *Bonds* su derivati, ed essere consapevoli dei rischi correlati.

L'investimento in *Bonds* è adatto solo a potenziali investitori che:

- possiedono le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria ed economica necessarie per valutare i pregi e i rischi di un investimento in *Bonds* e per comprendere le informazioni contenute o cui si fa riferimento nel Prospetto di Base o in ogni supplemento ad esso pertinente;
- hanno accesso a strumenti analitici appropriati e la conoscenza necessaria per valutare tali pregi e rischi nel contesto di una particolare situazione finanziaria e per valutare l'impatto che i *Bonds* avranno nel loro portafoglio di investimento;
- comprendono pienamente le condizioni dei *Bonds* e hanno familiarità con il comportamento dei relativi sottostanti e mercati finanziari;
- sono in grado di sostenere il rischio economico che comporta un investimento in *Bonds* fino al momento della scadenza delle stesse; e
- riconoscono che non è possibile disporre dei *Bonds* per un considerevole periodo di tempo, se non affatto prima della scadenza delle stesse.

Il mercato di negoziazione di titoli di debito come i *Bonds* potrebbe essere volatile ed essere influenzato sfavorevolmente da molti eventi.

Rischio collegato ai Tassi d'Interesse

Il rischio collegato ai tassi d'interesse è uno dei rischi principali dei *bonds* con interessi. Il livello di tasso d'interesse sui mercati monetari e di capitali può essere soggetto a fluttuazioni su base giornaliera e quindi far variare il valore dei *Bonds* su base giornaliera. Il rischio di tasso d'interessi è il risultato dell'incertezza rispetto a cambiamenti futuri del livello di tasso d'interesse sul mercato. In particolare, i Titolari dei *Bonds* a tasso fisso (*Fixed Rate Notes*) sono esposti ad un rischio d'interesse risultante nella diminuzione di valore qualora il livello di mercato dei tassi d'interesse sale. In generale, gli effetti del presente rischio salgono qualora il tasso d'interesse salga.

Il livello di tasso d'interesse è fortemente influenzato dalla politica di bilancio pubblico, le politiche della banca centrale lo sviluppo economico generale ed i tassi d'inflazione nonché da livelli di tassi d'interesse stranieri prognosi dei tassi di cambio. Peraltro, l'importanza di fattori individuali non può essere direttamente quantificata e può cambiare nel tempo.

Il rischio di tasso d'interesse può causare fluttuazioni sui prezzi durante il periodo di validità dei *Bonds*. Più lunga è la vita residua dei *Bonds*, più basso il loro tasso d'interesse, più alte sono le fluttuazioni dei prezzi.

Qualora si verifichi il rischio di tasso d'interesse, si potrà verificare un ritardo od un'impossibilità di pagare gli interessi.

Rischio di Credito

I Titolari dei *Bonds* sono soggetti al rischio di una parziale o totale incapacità dell'Emittente di adempiere ai pagamenti di interessi o rimborsi ai quali esso è tenuto. Il rischio è tanto più alto quanto più bassa è l'affidabilità creditizia dell'Emittente (si veda anche il successivo paragrafo "Fattori di Rischio relativi all'Emittente").

Il verificarsi del rischio di credito potrebbe comportare una parziale o totale incapacità dell'Emittente di adempiere al pagamento di interessi e/o rimborsi del capitale.

Rischio dello Spread del Credito

Uno spread del credito consiste nel margine pagabile da un'Emittente ad un Titolare dei *Bonds* quale premio per il rischio di credito assunto. Gli spread del credito sono offerti e venduti come premio sul tasso d'interesse corrente privo di rischio ovvero come sconto sul prezzo.

Tra i fattori che influenzano lo spread del credito si includono, tra l'altro, la solvibilità ed il rating dell'Emittente, probabilità di *default*, tasso di *recovery*, durata residua dei *Bonds* e obblighi ai sensi di garanzie, dichiarazioni come da pagamenti privilegiati o subordinati. La situazione di liquidità, il livello generale di tassi d'interesse, gli sviluppi economici generali e la valuta, nella quale l'obbligazione è denominata, possono inoltre avere un effetto negativo.

I Titolari dei *Bonds*, sono esposti al rischio che lo spread di credito dell'Emittente si allarghi risultando ciò in un abbassamento del prezzo dei *Bonds*.

Rating dei Bonds

Un rating dei *Bonds*, se esistente, potrebbe non riflettere adeguatamente tutti i rischi degli investimenti nei *Bonds*. Allo stesso modo, i rating potrebbero venire sospesi, degradati o ritirati. Tali sospensioni, declassamenti e ritiri potrebbero avere un effetto sfavorevole sul valore di mercato e sul prezzo di negoziazione dei *Bonds*. Un rating del credito non è da ritenersi una raccomandazione a comprare, vendere o tenere *Bonds* e può essere rivisto o ritirato dall'agenzia di rating in ogni momento.

Rischio di Reinvestimento

I Titolari dei *Bonds* possono essere esposti a rischi connessi al reinvestimento di liquidità proveniente dalla vendita di *Bonds*. L'utile che il Portatore riceverà dai *Bonds* dipende non solo dal prezzo e dal tasso d'interesse nominale dei *Bonds*, ma anche dalla possibilità che gli interessi ricevuti nel corso della durata dei *Bonds* possano essere reinvestiti ad un tasso d'interesse uguale o maggiore rispetto a quello previsto dai *Bonds* stessi. Il rischio che il generale tasso d'interesse di mercato sia inferiore al tasso d'interesse dei *Bonds* durante il loro periodo di validità è generalmente chiamato rischio di reinvestimento. Il livello del rischio di reinvestimento dipende dalle caratteristiche individuali dei *Bonds* in questione.

Rischio di Liquidità

Generalmente i *Bonds* forniscono un certo flusso finanziario. Il Regolamento dei *Bonds* e/o le relative Condizioni Definitive espongono le condizioni e le date di rimborso e l'ammontare degli interessi e/o dei rimborsi liquidati. Nell'eventualità in cui le condizioni concordate non si verifichino, l'effettivo flusso finanziario potrebbe differire da quello atteso.

Il verificarsi del rischio liquidità potrebbe comportare l'incapacità dell'Emittente di adempiere ai pagamenti degli interessi o al rimborso dei *Bonds*, per intero o in parte.

Rischio d'Inflazione

Il rischio d'inflazione è il rischio di future svalutazioni del denaro. Il rendimento reale di un investimento è ridotto dall'inflazione. Maggiore è il tasso d'inflazione, minore sarà il rendimento reale dei *Bonds*. Se il tasso d'inflazione è pari o maggiore del rendimento nominale, il rendimento reale sarà pari a zero o addirittura negativo.

Acquisto a Credito – Finanziamento di Debito

Se un Titolare dei *Bonds* fa ricorso a un prestito per l'acquisto di *Bonds* e questi ultimi non rimborsano alla scadenza, o se il prezzo di negoziazione diminuisce significativamente, il Titolare dei *Bonds* potrebbe non solo dover affrontare una potenziale perdita del suo investimento, ma sarebbe tenuto anche a ripagare il prestito e i relativi interessi. Un prestito può aumentare significativamente il rischio di una perdita. I potenziali investitori non dovrebbero dare per scontato che saranno in grado di ripagare il prestito o i relativi interessi dagli utili di una transazione. I potenziali investitori dovrebbero invece valutare la loro situazione finanziaria prima di effettuare un investimento, così come dovrebbero verificare la propria capacità di pagare gli interessi sul prestito e il prestito stesso, e dovrebbero inoltre valutare la possibilità di andare incontro ad una perdita anziché ad un guadagno.

Costi/Spese per Operazioni

Quando i *Bonds* vengono acquistate o vendute, diversi tipi di costi accessori (incluse le commissioni per l'operazione) vengono aggiunti al prezzo di acquisto o di vendita dei *Bonds*. Questi costi accessori possono ridurre notevolmente o annullare qualsiasi utile derivante dalla proprietà dei *Bonds*. Gli istituti di credito di norma addebitano commissioni che possono essere commissioni minime fisse o pro-rata, a seconda del valore dell'ordine. Nella misura in cui altre parti – nazionali o estere – sono coinvolte nell'esecuzione di un ordine, includendo ma non limitandosi a operatori nazionali o broker in mercati esteri, ai Titolari dei *Bonds* possono venire addebitate spese, commissioni e altri costi dovuti a tali parti (costi per parti terze).

In aggiunta ai costi direttamente correlati all'acquisto di titoli (costi diretti), i potenziali investitori devono anche tenere in considerazione gli eventuali costi aggiuntivi (come le commissioni di deposito). I potenziali investitori dovrebbero informarsi sugli eventuali costi aggiuntivi da affrontare in relazione all'acquisto, al deposito o alla vendita dei *Bonds* prima di investire nelle stesse.

Modifiche di Legge

Il Regolamento dei *Bonds* è soggetto alla legge tedesca (come ulteriormente descritto nel Regolamento dei *Bonds*), come dichiarato applicabile nelle Condizioni Definitive per ogni Tranche di *Bonds*, in vigore dalla data del Prospetto Base. Non sono prevedibili gli effetti di un'eventuale sentenza o modifica della legge tedesca (o di legge applicabile in Germania) o della prassi amministrativa successivamente alla data del Prospetto Base.

Messa a Disposizione di Informazioni

Nessuno tra l'Emittente, il Responsabile del Collocamento, i Collocatori né le loro rispettive società controllate e/o collegate fanno dichiarazione alcuna relativamente agli emittenti dei Sottostanti o alle Entità di Riferimento. Tali soggetti possono aver acquisito, o nel periodo di validità dei *Bonds* potranno acquisire, informazioni non pubbliche rispetto a un emittente dei Sottostanti o alle Entità di Riferimento, alle loro rispettive società controllate e/o collegate o altri garanti che hanno o possono assumere un'importanza rilevante nel contesto di *Bonds Credit Linked*. L'emissione di *Bonds Credit Linked* non creerà obbligo alcuno da parte di tali soggetti di divulgare ai Titolari dei *Bonds* o a qualsiasi altra parte tali informazioni (siano esse riservate o meno).

Potenziali Conflitti di Interesse

L'Emittente, il Responsabile del Collocamento, i Collocatori o le loro rispettive società controllate e/o collegate potranno avviare e intrattenere qualsiasi tipo di rapporto commerciale, di *investment banking* o di altro genere con qualsiasi emittente di Sottostanti o Entità di Riferimento, le loro rispettive controllate e/o collegate o garanti o qualsiasi altra persona o entità aventi degli obblighi relativi a emittenti di Sottostanti o Entità di Riferimento o loro rispettive controllate e/o collegate o garanti, così come se i *Bonds Credit Linked* non esistessero, indipendentemente dal fatto che tali azioni possano produrre un effetto avverso su un emittente dei Sottostanti o sulle Entità di Riferimento, le loro rispettive controllate e/o collegate o i garanti.

L'Emittente potrà di volta in volta effettuare delle operazioni riguardanti i Sottostanti o le Entità di Riferimento, l'Indice, i Componenti dell'Indice o relativi derivati e materie prime che possono influire sul prezzo di mercato, sulla liquidità o sul valore dei *Bonds* e che potrebbero essere considerate avverse agli interessi dei Titolari dei *Bonds*.

Potenziati conflitti di interesse possono insorgere tra l'Agente di Calcolo e i Titolari dei *Bonds*, compreso in relazione a talune decisioni e giudizi discrezionali che l'Agente di Calcolo potrebbe formulare conformemente al Regolamento dei *Bonds* che potrebbero influenzare l'importo ricevibile al rimborso dei *Bonds*.

Importo Minimo di Rimborso (*Protection Amount*)

Senza pregiudizio al rischio d'insolvenza dell'Emittente ed al rischio associato di perdita totale dell'investimento fatto dal Titolare dei *Bonds*, qualora e nella misura in cui una protezione del capitale sia applicabile ai sensi delle Condizioni Definitive, i *Bonds* saranno rimborsati, a scadenza, per un ammontare non inferiore a quello minimo. Un Importo Minimo di Rimborso potrà trovare applicazione ad un livello inferiore, pari a o superiore al Valore Nominale del *Bond*. L'Importo Minimo di Rimborso, qualora applicabile, non è dovuto in caso di rimborso anticipato ovvero di un Evento di Risoluzione ovvero di Rimborso Anticipato per Motivi Fiscali. Qualora nessun Importo Minimo di Rimborso trovi applicazione, il Titolare dei *Bonds* potrà perdere l'intero ammontare investito. Anche nel caso in cui un Importo Minimo di Rimborso trovi applicazione, l'importo liquidato potrà essere inferiore a quanto investito dal Titolare dei *Bonds*. Il pagamento dell'Importo Minimo di Rimborso dipende dalla condizione (finanziaria od altro) dell'Emittente.

Regime Fiscale

I potenziali investitori dovrebbero essere a conoscenza del fatto che potrebbero essere tenuti a pagare imposte o altre spese documentarie secondo le leggi e gli adempimenti adottati nel Paese in cui i *Bonds* vengono trasferiti o secondo altre giurisdizioni. In alcune giurisdizioni potrebbero non esistere dichiarazioni ufficiali da parte di autorità fiscali o sentenze di tribunale per strumenti finanziari innovativi quali i *Bonds*. I potenziali investitori sono avvertiti del fatto che non devono fare affidamento sulla sintesi degli aspetti fiscali contenuta nel presente documento e/o nelle Condizioni Definitive, ma dovrebbero richiedere il parere del loro consulente fiscale riguardo al regime fiscale applicabile all'acquisto, alla vendita e al rimborso dei *Bonds*. Solamente tali consulenti sono in grado di considerare adeguatamente la situazione specifica del potenziale investitore. Queste considerazioni sull'investimento devono essere lette congiuntamente alla sezione "*Regime Fiscale*" alle pagine 305-323 del Prospetto di Base e alle sezioni sugli aspetti fiscali contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

Valutazione Indipendente e Consulenza

Ogni potenziale investitore deve determinare, in base ad una propria valutazione indipendente e ad una consulenza professionale, secondo quanto ritiene più opportuno alla luce delle circostanze, se l'acquisto dei *Bonds* sia pienamente compatibile con le sue esigenze finanziarie (o nel caso in cui stia acquistando i *Bonds* a titolo fiduciario, con quelle del beneficiario), i suoi obiettivi e la sua situazione, se sia conforme e compatibile con tutte le politiche di investimento, direttive e restrizioni ad esso applicabili (sia nel caso in cui acquisti i *Bonds* per sé, sia a titolo fiduciario) e che sia un investimento adatto, appropriato e opportuno al suo caso (o nel caso in cui stia acquistando i *Bonds* a titolo fiduciario, a quello del beneficiario), nonostante i chiari e sostanziali rischi inerenti all'investimento in *Bonds* o al possesso delle stesse.

Un potenziale investitore non può fare affidamento sull'Emittente, il Responsabile del Collocamento o i Collocatori o qualsiasi società collegata degli stessi per valutare se l'acquisizione dei *Bonds* sia conforme alla legge o per valutare gli altri aspetti sopra illustrati.

Rischi associati ad un Rimborso Anticipato

Salvo qualora diversamente specificato nelle Condizioni Definitive, nell'eventualità in cui l'Emittente sia obbligato ad aumentare gli importi dovuti rispetto ad un *Bond* a causa di ritenute o deduzioni per imposte competenze, stime o costi governativi di qualsiasi natura, presenti o futuri, imposti, incassati, trattenuti o stabiliti da o per conto di Svizzera, Regno Unito e/o Jersey, secondo il caso, o ogni suddivisione politica o autorità degli stessi avente potere fiscale, l'Emittente potrà rimborsare tutti i *Bonds* in circolazione in conformità con il Regolamento dei *Bonds* stessi.

Inoltre, qualora le Condizioni Definitive specifichino che l'Emittente ha facoltà di rimborsare i *Bonds* in determinate altre circostanze, l'Emittente potrebbe decidere di rimborsare i *Bonds* in un momento in cui i tassi d'interesse prevalenti dovessero essere relativamente bassi. In tale eventualità, i Portatori potrebbero

non essere in grado di reinvestire i proventi derivanti dal rimborso dei *Bonds* in titoli paragonabili con un tasso d'interesse effettivo pari a quello dei *Bonds*.

Mancanza di Diritto del Titolare dei *Bonds* di richiedere un Rimborso Anticipato se non diversamente specificato

Nel caso in cui le Condizioni Definitive non indichino diversamente, i Titolari dei *Bonds* non hanno diritto di richiederne un rimborso anticipato nel corso della loro durata. Nel caso in cui l'Emittente abbia il diritto di rimborsare anticipatamente i *Bonds* ma non eserciti tale suo diritto e non rimborsi i *Bonds* anticipatamente in conformità con il Regolamento dei *Bonds*, la realizzazione di un eventuale valore economico dei *Bonds* (o parte di essi) sarà possibile solo tramite la vendita delle stesse.

La vendita di *Bonds* dipende dall'esistenza di operatori di mercato disponibili ad acquistare i *Bonds* ad un prezzo proporzionato. Qualora non dovessero esistere operatori di mercato disponibili ad acquistare i *Bonds*, il valore delle stesse non potrà essere realizzato. L'emissione di *Bonds* non implica alcun obbligo a carico dell'Emittente nei confronti dei Titolari dei *Bonds* di assicurare una stabilità di mercato o di riacquistare i *Bonds*.

Poiché i Certificati Globali ovvero i Titoli Dematerializzati o i Titoli Detenuti presso un Intermediario, a seconda del caso, possono essere detenuti da o per conto di oppure registrati presso Euroclear, Clearstream Francoforte, Clearstream Lussemburgo e/o SIS, o qualsiasi altro sistema di compensazione o intermediario rilevanti, a seconda dei casi, per una Tranche specifica di *Bonds*, i Titolari dei *Bonds* dovranno affidarsi alle loro relative procedure e normative applicabili per il trasferimento, il pagamento e le comunicazioni con l'Emittente. L'Emittente non sarà in nessuna circostanza considerato responsabile per atti o omissioni di alcun Sistema di Compensazione od ogni altro sistema di compensazione rilevante o ogni altro Intermediario né, tanto meno, in caso di perdite subite dal Portatore derivanti da tali atti o omissioni.

I *Bonds* emessi conformemente al Programma possono essere rappresentati da uno o più Certificati Globali. Qualora i *Bonds* siano disciplinati dal diritto svizzero, possono essere rappresentati da uno o più Certificati Globali ovvero essere emessi come Titoli Dematerializzati oppure, all'entrata in vigore dell'*Intermediated Securities Act*, costituire dei Titoli Detenuti Presso Un Intermediario.

Tali Certificati Globali possono essere depositati presso un comune depositario per Euroclear e Clearstream Lussemburgo, o presso Clearstream Francoforte o SIS, o presso qualsiasi altro sistema di compensazione o relativo comune depositario che possa essere pertinente per quella tranche di *Bonds*. I Portatori non avranno diritto di ricevere certificati definitivi. Euroclear, Clearstream Francoforte, Clearstream Lussemburgo, e SIS o qualsiasi altro sistema di compensazione, a seconda del caso, manterranno i registri dei diritti di godimento relativi ai Certificati Globali. Qualora i *Bonds* siano rappresentati da uno o più Certificati Globali, i Portatori potranno negoziare i loro diritti di godimento unicamente attraverso Euroclear, Clearstream Francoforte, Clearstream Lussemburgo o SIS o qualsiasi altro sistema di compensazione, a seconda del caso.

Qualora i *Bonds* siano rappresentati da uno o più Certificati Globali, l'Emittente adempirà ai propri obblighi di pagamento derivanti dai *Bonds* effettuando i pagamenti presso il comune depositario per Euroclear, Clearstream Lussemburgo, Clearstream Francoforte o SIS, o qualsiasi altro sistema di compensazione rilevante, ove esistente, per la distribuzione ai loro titolari di conto. Un titolare di un diritto di godimento relativo a un Certificato Globale dovrà attenersi alle procedure di Euroclear, Clearstream Francoforte, Clearstream Lussemburgo o SIS, o qualsiasi altro sistema di compensazione, ove presente, per ricevere i pagamenti previsti ai sensi dei *Bonds* rilevanti. L'Emittente non ha né obblighi né responsabilità relativamente ai registri o ai pagamenti effettuati in relazione ai diritti di godimento nei Certificati Globali.

I titolari di interessi di godimento nei Certificati Globali non avranno un diritto di voto diretto in relazione ai rispettivi *Bonds*. Tali soggetti potranno anzi unicamente agire nella misura in cui ciò sia loro concesso da Euroclear, Clearstream Francoforte, Clearstream Lussemburgo o SIS, o qualsiasi altro sistema di compensazione rilevante, ove presente, per nominare gli adeguati rappresentanti.

Nel caso in cui i *Bonds* siano emessi come Titoli Dematerializzati, essi saranno registrati nei sistemi di compensazione di SIS conformemente agli accordi intercorsi tra SIS e l'Emittente, secondo i quali SIS mantiene registri pubblicamente disponibili del volume totale dei Titoli Dematerializzati emessi per una determinata

Serie di *Bonds*. Il diritto del Titolare dei *Bonds* di Titoli Dematerializzati si basa sul suo estratto conto relativo alla custodia. I Titolari dei *Bonds* non sono autorizzati ad ottenere certificati definitivi. I Titoli Dematerializzati non potranno essere ceduti o trasferiti tranne attraverso operazioni eseguite tramite SIS in conformità con le relative regole e procedure.

Ulteriori Fattori che influenzano il Valore dei *Bonds* in caso di *Bonds* collegati a un Sottostante

Il valore dei *Bonds* è determinato non solo da variazioni dei prezzi di mercato o del prezzo di un sottostante, ma anche da svariati altri fattori. Più di un fattore di rischio può influenzare il valore dei *Bonds* ad ogni momento, per cui l'effetto di un singolo fattore di rischio non può essere previsto. In aggiunta, più di un fattore di rischio può avere un effetto capitalizzante altresì difficile da prevedere. Non è possibile formulare dichiarazioni definitive relativamente agli effetti dei fattori di rischio combinati sul valore dei *Bonds*.

Tali fattori di rischio includono la durata del *Bond* la frequenza e l'intensità delle oscillazioni di prezzo (volatilità) del sottostante, nonché i livelli dei dividendi e degli interessi generali. Di conseguenza, il *Bond* può perdere valore anche se il prezzo di un sottostante rimane costante.

I potenziali investitori dovrebbero pertanto essere consapevoli del fatto che un investimento nei *Bonds* comporta un rischio di valutazione rispetto a un sottostante. Gli investitori dovrebbero aver esperienza con operazioni in *Bonds* aventi valori basati sul rispettivo sottostante. Il valore di un sottostante è soggetto a fluttuazioni che dipendono da numerosi fattori, come ad esempio le attività commerciali di UBS AG, fattori macroeconomici e speculazioni. Se un sottostante comprende un paniere di componenti singoli, le fluttuazioni di valore di un singolo componente potranno essere compensate o amplificate dalle oscillazioni nel valore degli altri componenti. In aggiunta, la performance storica di un sottostante non è un'indicazione di performance future. Il prezzo storico di un sottostante non è un'indicazione delle performance future di tale sottostante. Cambiamenti nel prezzo di mercato di un sottostante influiscono sul prezzo di negoziazione dei *Bonds* ed è impossibile prevedere se il prezzo di mercato di un sottostante aumenterà o diminuirà.

Qualora il diritto rappresentato dal *Bond* sia calcolato usando una valuta, un'unità di valuta o un'unità di conto diverse dalla valuta del *Bond*, o qualora il valore di un sottostante sia determinato in tale valuta, unità di valuta o unità di conto diverse dalla valuta del *Bond*, i potenziali investitori dovrebbero tenere presente che un investimento nei *Bonds* può comportare dei rischi sulla base delle oscillazioni del tasso di cambio e che il rischio di perdita non si basa unicamente sulla performance di un sottostante, ma anche su sviluppi sfavorevoli nel valore della valuta, unità di valuta o unità di conto estere. Tali sfavorevoli sviluppi possono accrescere il rischio di perdita del Titolare dei *Bonds* nei modi seguenti:

- il valore dei *Bonds* acquistate può ridursi di conseguenza; oppure
- l'ammontare dell'importo di rimborso potenziale può ridursi di conseguenza.

Operazioni per Compensare o limitare il Rischio

I potenziali investitori non devono affidarsi alla capacità di concludere operazioni durante il periodo di validità dei *Bonds* per compensare o limitare i relativi rischi. I fattori da prendere in considerazione sono infatti la situazione di mercato e, in caso di *Bond* collegato a un sottostante, le specifiche condizioni del sottostante. È possibile che tali operazioni possano unicamente essere concluse a un prezzo di mercato sfavorevole, generando una perdita corrispondente per il Titolare dei *Bonds*.

Effetto delle Operazioni di Copertura dell'Emittente sui *Bonds*

L'Emittente potrà utilizzare una parte dei proventi derivanti dalla vendita dei *Bonds* per operazioni mirate a coprire i rischi legati alla relativa Tranche di *Bonds*. In tal caso l'Emittente o una sua società controllata e/o collegata potrà concludere operazioni che corrispondano agli obblighi dell'Emittente nell'ambito dei *Bonds*. Di norma tali operazioni vengono concluse prima di o alla data di emissione, ma è anche possibile concluderle dopo l'emissione dei *Bonds*. Alla data o prima della data di valutazione, se esistente, l'Emittente o una sua società controllata e/o collegata potrà intraprendere le misure necessarie per la chiusura di eventuali operazioni di copertura. Non può tuttavia essere escluso che il prezzo di un sottostante, se presente, sia influenzato da tali operazioni nei singoli casi. La stipulazione o la chiusura di tali operazioni di copertura potrebbe influenzare la probabilità del verificarsi o meno di eventi determinanti nel caso di *Bonds* con un valore basato sul verificarsi di un determinato evento relativo ad un sottostante.

Lingua Vincolante

Le Condizioni Definitive dei Bonds (Notes) sono redatte in lingua inglese. Il testo inglese è prevalente e vincolante. Laddove sia promossa in Germania un'azione relativa alle informazioni contenute nelle Condizioni Definitive, sull'attore investitore, prima che il giudizio abbia inizio, può gravare l'onere secondo la legge tedesca di sostenere i costi di traduzione delle Condizioni Definitive in lingua tedesca.

Un tribunale può ordinare che il testo vincolante inglese sia tradotto in Tedesco da un esperto. Pertanto sull'investitore grava il rischio che un tribunale tedesco possa interpretare certi termini diversamente da quanto possa averli interpretati l'investitore.

2. Fattori di Rischio Generali relativi ai Cambiamenti nelle Condizioni di Mercato

Illiquidità del Mercato

Non possono essere fornite garanzie su come i *Bonds* saranno negoziati sul mercato secondario o sulla liquidità o illiquidità di tale mercato, o se ci sarà o meno un mercato. Qualora i *Bonds* non siano negoziati su alcuna borsa valori, le informazioni riguardanti i prezzi potrebbero essere più difficili da reperire e la liquidità e i prezzi di mercato dei *Bonds* potrebbero essere influenzati negativamente. La liquidità dei *Bonds* potrebbe essere influenzata anche da restrizioni su offerta e vendita dei titoli in vigore in alcune giurisdizioni. Più il mercato secondario è limitato, più difficile potrebbe essere per i Portatori realizzare il valore dei *Bonds* prima della data di esercizio, di maturità o di scadenza.[potrebbe essere inserito l'impegno di mpsc a richiedere la quotazione?]

Valore di Mercato dei Bonds

Il valore di mercato dei *Bonds* sarà influenzato dall'affidabilità creditizia dell'Emittente e da svariati altri fattori, nonché dal valore dei Valori Patrimoniali di Riferimento o dell'Indice, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa, la volatilità dei Valori Patrimoniali di Riferimento o dell'Indice, il tasso del dividendo sui Sottostanti, il dividendo sui titoli compresi nell'Indice, i risultati finanziari e le prospettive finanziarie dell'emittente dei Sottostanti, i tassi reali di interesse di mercato, la liquidità del mercato e la durata residua fino alla scadenza.

Il valore dei *Bonds*, dei Valori Patrimoniali di Riferimento o dell'Indice dipende da svariati fattori tra loro correlati, incluse le circostanze economiche, finanziarie e politiche dell'economia globale o altre economie nonché i fattori che influenzano i mercati finanziari in generale e le borse valori su cui sono negoziati i Valori Patrimoniali di Riferimento, i titoli compresi nell'Indice o l'Indice stesso. Il prezzo al quale i Portatori riuscirà a vendere i *Bonds* prima della scadenza potrebbe essere inferiore, anche in modo rilevante, al Prezzo di Emissione o al prezzo d'acquisto da lui pagato. I prezzi di mercato storici dei Valori Patrimoniali di Riferimento o dell'Indice non dovrebbero essere considerati indicativi della futura performance dei Valori Patrimoniali di Riferimento o dell'Indice nel corso della durata dei *Bonds*.

Rischio del Prezzo di Mercato – Performance Storiche

Il prezzo storico dei *Bonds* non dovrebbe essere considerato indicativo della futura performance dei *Bonds*.

Non è infatti prevedibile se il prezzo di mercato dei *Bonds* salirà o scenderà. Nel caso in cui i rischi di prezzo si verificano, l'Emittente potrebbe non essere in grado di rimborsare i *Bonds* interamente o in parte.

L'Emittente non garantisce in alcun modo che lo *spread* tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita rientri in un determinato intervallo o rimanga costante.

3. Fattori di Rischio relativi alla Specifica Categoria di Prodotto

***Bonds* su Fondi (*Fund Linked Notes*)**

Bonds su Fondi (*Fund Linked Notes*) sono titoli di debito che non contemplano un importo di rimborso e/o un pagamento degli interessi predeterminato. Importi di rimborso e/o il pagamento di interessi dipenderanno dal valore di mercato del fondo/fondi sottostante/i che potrebbe/potrebbero essere sostanzialmente inferiore/i al prezzo d'acquisto pagato dal Titolare dei *Bonds* e potrebbero peraltro corrispondere a zero, nel qual caso il Titolare dei *Bonds* potrebbe perdere il proprio investimento in toto.

I *Bonds Fund Linked* non possono essere in alcun modo sponsorizzate o promosse da parte dello sponsor del Fondo o dai collocatori o del rispettivo licenziante del Fondo/dei Fondi e tale sponsor del Fondo, collocatore o licenziante non fornisce garanzia né dichiarazione alcuna, esplicita o implicita, relativamente ai risultati ottenibili dall'utilizzo del Fondo/dei Fondi e/o la quota del Fondo in qualsivoglia momento. Ogni Fondo viene determinato, creato e calcolato dal rispettivo sponsor del Fondo, collocatore o licenziante, a prescindere dall'Emittente dei *Bonds*. Nessuno sponsor del Fondo, collocatore o licenziante ha preso parte alla determinazione della tempistica, del prezzo o quantità di *Bonds* da emettere, o ne è responsabile, né alla determinazione o al calcolo della formula utilizzata per monetizzare i *Bonds*.

Nessuno sponsor del fondo, collocatore o licenziante ha un obbligo o un impegno relativamente alla gestione, commercializzazione o compravendita dei *Bonds*. Lo sponsor del Fondo, collocatore o il licenziante del Fondo non hanno alcuna responsabilità per qualsiasi rettifica dell'Agente di Calcolo eseguito per il Fondo/i Fondi.

Disdetta e Recesso anticipato dell'Emittente

Potenziati Titolari dei *Bonds* devono inoltre essere al corrente del fatto che l'Emittente potrà, ai sensi del Regolamento dei *Bonds* e sulla base di certe circostanze, liquidare anticipatamente i *Bonds* e quindi prima della Data di Scadenza. Qualora l'Emittente liquidi anticipatamente le *Bonds* prima della Data di Scadenza, il Titolare dei *Bonds* ha il diritto di richiedere il pagamento di un importo relativo alla scadenza anticipata che potrà essere inferiore a quanto originariamente investito. Ciononostante, il Titolare dei *Bonds* non ha il diritto di richiedere ulteriori pagamenti relativi ai *Bonds* successivamente alla relativa data di rimborso anticipato.

Il Titolare dei *Bonds*, pertanto, sopporta il rischio di non partecipare alla performance del sottostante nella misura attesa e nel periodo atteso.

In caso di rimborso anticipato dei *Bonds* da parte dell'Emittente, il Titolare dei *Bonds*, sopporta inoltre il rischio di reinvestimento, cioè l'investitore sopporta il rischio che reinvestendo eventualmente l'importo liquidatogli dall'Emittente in caso di rimborso anticipato, potrebbe trovarsi ad investire a condizioni di mercato che potrebbero essere meno favorevoli di quelle esistenti al momento dell'acquisto degli strumenti finanziari.

Rischi Generali relativi ai *Bonds* Strutturati

In generale, un investimento in *Bonds* per il quale un pagamento di interessi, ove previsto, e/o il rimborso sono determinati in riferimento alla performance di uno o più indici, azioni, obbligazioni, materie prime, valute, eventi di credito, tassi di interesse di riferimento o altri titoli, può comportare rischi significativi non associati a investimenti simili in titoli di debito convenzionali. Tali rischi possono includere il rischio che il Titolare dei *Bonds* possa non ricevere alcun interesse o che il risultante tasso di interesse possa essere inferiore a quello pagabile su un titolo di debito convenzionale allo stesso tempo e/o che il Titolare dei *Bonds* possa perdere tutta o una parte considerevole del capitale dei *Bonds*. In aggiunta, gli investitori potenziali dovrebbero essere consapevoli del fatto che il prezzo di mercato di tali *Bonds* può essere estremamente volatile (a seconda della volatilità del(i) sottostante(i) rilevante(i)).

Né il valore corrente né quello storico del(i) relativo(i) sottostante(i) andrebbe considerato come un'indicazione della performance futura di tale(i) sottostante(i) durante il periodo di validità di un qualsiasi *Bond*.

II. Fattori di Rischio relativi all'Emittente

Essendo UBS AG un fornitore di servizi finanziari globale, la situazione di mercato prevalente ha conseguenze sulle sue attività commerciali. Svariati fattori di rischio possono ridurre la capacità di UBS AG di mettere in atto strategie commerciali e avere conseguenze negative dirette sugli utili. Di conseguenza, gli utili e i proventi di UBS AG sono e sono sempre stati soggetti a variazioni. Pertanto le cifre di utili e proventi di un periodo in particolare non rappresentano in alcun modo una prova di risultati sostenibili: questi possono infatti variare da un anno all'altro e influire sulla capacità di UBS AG di raggiungere i propri obiettivi strategici.

Rischio Generico d'Insolvenza

Ciascun Titolare dei *Bonds* si assume il rischio generico che la situazione economica dell'Emittente possa peggiorare. I *Bonds* costituiscono obbligazioni immediate, non garantite e non subordinate dell'Emittente

che, in particolare in caso di insolvenza dell'Emittente, avranno pari grado (*pari passu*) fra di loro e con ogni altra obbligazione presente e futura non garantita e non subordinata dell'Emittente, ad eccezione di quelle che hanno priorità in virtù di alcune disposizioni di legge inderogabili.

Effetto del Declassamento del *Rating* dell'Emittente

La valutazione generale del merito creditizio dell'Emittente può influire sul valore dei *Bonds*. La valutazione dipende, generalmente, dai rating assegnati all'Emittente o alle sue società controllate e/o collegate da agenzie di *rating* quali Moody's, Fitch e Standard & Poor's.

Rischi legati all'attuale Crisi dei Mercati

UBS, come molti altri operatori dei mercati finanziari, è stata pesantemente colpita dalla crisi finanziaria scatenatasi nel 2007 e peggiorata nel 2008. Il deterioramento dei mercati finanziari nel 2008 è stato gravissimo se giudicato su base storica, pertanto UBS ha registrato notevoli perdite sulle restanti posizioni di rischio. UBS ha adottato una serie di misure volte a ridurre la propria esposizione ai rischi, compresa la vendita di 38,6 miliardi di dollari di posizioni illiquide e di altre posizioni a favore di un fondo posseduto e controllato dalla Banca Nazionale Svizzera (BNS), come annunciato nel quarto trimestre. Tuttavia, UBS continua a detenere posizioni definite come concentrazioni di rischio. Inoltre, UBS è esposta ai rischi sistemici generali e ai rischi di controparte aggravati dalla persistente crisi dei mercati e dalla relativa instabilità delle istituzioni finanziarie e del sistema finanziario nel suo insieme.

UBS detiene posizioni su cui l'attuale crisi finanziaria e l'attuale clima economico possono ripercuotersi negativamente. L'andamento delle condizioni di mercato e dell'ambiente economico nel suo complesso, oltre ai fattori che influiscono su determinate attività, potrebbero determinare riduzioni del valore di mercato o contabile dei valori patrimoniali di UBS. Benché l'esposizione di UBS verso il mercato ipotecario statunitense (compresi i sub-prime residenziali, gli Alt-A e i prime) si sia ridotta sensibilmente nel 2008, UBS resta esposta verso quel mercato, anche se su scala più ridotta. Inoltre, alcune delle sue posizioni assicurate *monoline* sono esposte nei confronti del mercato ipotecario residenziale USA, come descritto sotto. I mercati della maggior parte dei titoli ipotecari USA finora sono restati illiquidi e risulta impossibile stabilire se e per quanto tempo ancora dureranno le attuali condizioni di mercato oppure peggioreranno ulteriormente.

UBS confida nella tutela dei crediti di terzi, ivi compresi gli assicuratori monoline, che potrebbero non essere efficaci. L'attività di UBS comporta un'esposizione al rischio di controparte, ivi compresi nei confronti degli assicuratori *monoline* e di altri fornitori di tutela del credito. L'esposizione creditizia di UBS verso il settore *monoline* si fonda su contratti derivati del mercato *over the counter* (OTC), in particolare i *credit default swap* (CDS) contabilizzati al valore equo, con riferimento a strumenti correlati a crediti ipotecari e titoli *monoline wrapped*. Il valore equo di tali CDS, e quindi l'esposizione di UBS verso le controparti, dipende dalla valutazione e dal rischio creditizio percepito dello strumento su cui è stata acquistata la copertura. Gli assicuratori *monoline* sono stati colpiti negativamente dalla loro esposizione verso i prodotti legati alle ipoteche residenziali statunitensi, il che ha prodotto declassamenti dei meriti creditizi e l'esigenza di ulteriori aumenti di capitale. UBS ha registrato grosse rettifiche della valutazione creditizia relativa ai propri crediti verso le controparti *monoline*. Qualora la condizione finanziaria di tali controparti o la loro solvibilità percepita dovesse peggiorare ulteriormente, UBS potrebbe registrare altre rettifiche della valutazione creditizia sui CDS acquistati da assicuratori *monoline*.

UBS potrebbe anche subire perdite legate alle ristrutturazioni degli assicuratori *monoline*, ivi comprese eventuali perdite su operazioni di copertura con terze parti che UBS potrebbe registrare a causa di modifiche nella struttura aziendale degli assicuratori. UBS inoltre scambia titoli emessi e derivati legati agli assicuratori *monoline*, compresi i CDS, e il valore di tali titoli e derivati è soggetto alla volatilità dei mercati.

UBS detiene posizioni in tipologie di investimento su cui l'attuale crisi del mercato ha avuto o potrebbe avere un impatto negativo. Nel 2007 e 2008, UBS ha accusato notevoli perdite (realizzate e al *mark-to-market*) sulle proprie partecipazioni sul mercato ipotecario residenziale americano. Le turbolenze sui mercati iniziate nel 2007 si sono fatte gradualmente sentire anche in tipologie di investimento non legate alle ipoteche residenziali americane. Nel 2008, UBS ha registrato svalutazioni su altre attività contabilizzate al valore equo, ivi comprese le *auction rate securities* (ARS), le posizioni di *leveraged finance*, le ipoteche commerciali negli Stati Uniti e le *mortgage and asset-backed securities* (ABS) al di fuori degli Stati Uniti. UBS ha osservato e potrebbe osservare in futuro rettifiche negative del valore equo su tali attività e su altre tipologie di investimento che potrebbero risentire dell'effetto della crisi sui mercati del credito. Tali titoli

li potrebbero anche essere coperte da assicuratori *monoline* e generare perdite qualora le difficoltà del settore *monoline* dovessero persistere o aggravarsi (vedi il precedente fattore di rischio sulle esposizioni *monoline*).

Le scorte di *ARS* detenute da UBS probabilmente aumenteranno in futuro in virtù del suo impegno al riacquisto di *ARS* possedute dai clienti. UBS è inoltre esposta al rischio di perdite e di deprezzamenti sulle proprie posizioni di *leveraged finance*. UBS detiene posizioni relative ai mercati immobiliari in paesi non-USA su cui potrebbe subire ulteriori perdite. Tra queste vi sono le esposizioni verso gli immobili e le ipoteche residenziali e commerciali e i programmi *ABS* extra-USA. Per esempio, UBS possiede un portafoglio ipotecario svizzero molto sostanzioso contabilizzato in *Global Wealth Management & Business Banking*. UBS è altresì esposta a rischi quando fornisce finanziamenti garantiti dalle tipologie di investimento interessate, per esempio attività di *prime brokerage*, *reverse repo* e crediti *lombard*.

Fattori di rischio derivanti dall'attività di UBS

La performance nel settore dei servizi finanziari dipende dal clima economico: gli andamenti negativi possono ripercuotersi negativamente sulle attività commerciali di UBS. Il settore dei servizi finanziari prospera in condizioni di crescita economica, di stabilità geopolitica, di trasparenza, liquidità e dinamicità dei mercati dei capitali e di umore positivo degli investitori. Una congiuntura economica negativa, inflazione o una grave crisi finanziaria (come abbiamo visto nel 2008) possono ripercuotersi negativamente sugli introiti di UBS, impedendole di adeguare subito tutti i suoi costi al conseguente deterioramento delle condizioni del mercato o operative.

Una congiuntura negativa può essere accelerata da una serie di fattori, compresi avvenimenti geopolitici, cambiamenti di politica monetaria o fiscale, squilibri commerciali, disastri naturali, pandemie, disordini, guerre o terrorismo. Dato che i mercati finanziari sono globali ed estremamente interconnessi, anche eventi locali e regionali possono avere un impatto generalizzato, ben al di là dei paesi in cui si verificano. Una crisi può svilupparsi, a livello regionale o mondiale, in seguito a uno sconvolgimento nei mercati emergenti, particolarmente sensibili agli sviluppi macroeconomici e geopolitici, oppure a causa del fallimento di un importante operatore. Con la crescita della presenza e dell'attività di UBS nei mercati emergenti, la propria esposizione a tali rischi aumenta. Tale tipo di sviluppi negativi e di natura estrema hanno influito sull'attività di UBS in diversi modi, e potrebbero continuare ad avere un effetto avverso sulle attività dell'azienda:

- una diminuzione generale dell'attività commerciale e dei volumi di mercato si ripercuote sulle competenze, sulle commissioni e sui margini delle transazioni e delle attività di *market-making* e di quelle condotte dai clienti;
- una flessione del mercato ridurrà probabilmente il volume e le valutazioni degli *asset* che UBS gestisce per conto dei clienti, facendo diminuire le proprie commissioni basate sugli *asset* e sul rendimento;
- una minore liquidità del mercato limita le opportunità di scambio e di arbitraggio finanziario e ostacola la gestione dei rischi da parte di UBS, influenzando sia sul risultato delle attività di negoziazione, sia sulle commissioni basate sul rendimento;
- gli *asset* che UBS detiene per proprio conto in qualità di investimenti o di posizioni di negoziazione potrebbero continuare a svalutarsi;
- le svalutazioni e le inadempienze su esposizioni creditizie e sulle posizioni di negoziazione e di investimento potrebbero aumentare, mentre le perdite potrebbero aggravarsi con la diminuzione del valore delle garanzie collaterali; inoltre
- se singoli paesi imporranno restrizioni ai pagamenti transfrontalieri o altri controlli sui cambi o sul capitale, UBS potrebbe subire perdite derivanti dall'inadempimento di controparti, potrebbe non riuscire più ad accedere ai propri *asset*, o a gestire i suoi rischi.

Gli sviluppi qui indicati possono influire sul rendimento del Gruppo e delle proprie unità operative. Pertanto vi è il rischio che il valore contabile dell'avviamento di un'unità operativa possa svalutarsi.

A causa delle notevoli posizioni e attività di negoziazione e dei rischi creditizi di controparte in molte delle sue attività, UBS è dipendente dai processi di gestione e di controllo del rischio per evitare o limitare le potenziali perdite. Un'assunzione del rischio controllata costituisce una parte rilevante dell'attività di un soggetto che fornisce servizi finanziari. Il credito è parte integrante di molte delle attività *retail*, *wealth management* ed *investment banking* di UBS. Sono comprese attività e posizioni creditizie, di emissione e nel campo dei derivati. Le variazioni dei tassi di interesse, dei prezzi azionari e dei livelli dei cambi e altre fluttuazioni dei mercati possono influire negativamente sui profitti di UBS. Alcune perdite derivanti da attività di assunzione di rischio sono inevitabili, ma per avere successo nel corso del tempo, UBS deve bilanciare i rischi che si assume con i proventi che genera. Pertanto deve scrupolosamente individuare, valutare, gestire e limitare i propri rischi non solo in condizioni di mercato normali, ma anche in condizioni più estreme ("stressate"), quando concentrazioni di esposizioni possono generare pesanti perdite.

Come si è visto nel 2008, UBS non sempre è in grado di impedire perdite derivanti da eventi estremi o improvvisi che colpiscono il mercato, non previsti dalle proprie misure di rischio e dai propri sistemi, che influiscono su considerevoli posizioni e producono gravi perdite. Il *Value at Risk* (*VaR*), una misura statistica del rischio di mercato, deriva dai dati storici di mercato e quindi, per definizione, non avrebbe potuto prevedere le perdite registrate nelle condizioni di stress del 2008. Inoltre, i controlli sulle perdite in condizioni di stress e sulle concentrazioni e le dimensioni in cui UBS aggrega i rischi per individuare le potenziali esposizioni fortemente correlate si sono dimostrati inadeguati. Nonostante i provvedimenti adottati da UBS per rafforzare il proprio quadro di gestione e controllo dei rischi, essa potrebbe subire perdite qualora, per esempio:

- non identifichi appieno i rischi insiti nel proprio portafoglio, in particolare le concentrazioni di rischio e i rischi correlati;
- la propria valutazione dei rischi individuati o la propria reazione alle tendenze negative sia palesemente inadeguata od errata;
- l'andamento dei mercati sia inatteso, quanto a velocità, direzione, gravità o correlazione, e la capacità di UBS di gestire i rischi nell'ambiente che ne risulta sia pertanto limitata;
- i terzi verso cui UBS è esposta o di cui detiene i titoli per proprio conto siano seriamente colpiti da eventi non previsti dai modelli di UBS e la banca subisca quindi inadempimenti e svalutazioni al di là del livello suggerito dalla propria valutazione del rischio; oppure
- le garanzie collaterali o altri titoli forniti dalle proprie controparti si dimostrino inadeguate a soddisfare i propri impegni al momento del loro inadempimento.

UBS gestisce inoltre il rischio a nome dei suoi clienti nei suoi rami *asset management* e *wealth management*. Il proprio rendimento in tali attività potrebbe essere danneggiato dagli stessi fattori. Qualora i clienti subiscano perdite oppure qualora il rendimento dei loro beni detenuti da UBS non sia in linea con i rispettivi *benchmark* con cui i clienti valutano il rendimento degli investimenti, UBS potrebbe subire una riduzione degli introiti dalle commissioni e una diminuzione degli *asset* gestiti o la revoca dei mandati.

Qualora UBS decidesse di sostenere un fondo o un altro investimento da essa sponsorizzato nella propria attività di *asset management* o *wealth management* potrebbe, a seconda dei fatti e delle circostanze, dover sostenere spese che potrebbero arrivare a livelli considerevoli. UBS attualmente non ritiene quindi probabili perdite considerevoli, ma non è possibile escluderle completamente.

Anche le partecipazioni, quali le partecipazioni azionarie contratte nel quadro delle iniziative strategiche e degli investimenti *seed* per l'avviamento di fondi gestiti da UBS, possono essere interessate da fattori di rischio presenti nei mercati. Tali investimenti spesso non sono liquidi e generalmente sono intesi o soggetti ad essere detenuti al di là dell'orizzonte temporale usuale per le attività di negoziazione. Essi sono soggetti a un quadro di controlli separato. Le riduzioni del valore equo di tali posizioni avrebbero un impatto negativo sui ricavi di UBS.

La valutazione di alcuni *asset* si basa su modelli i cui *input* non sono osservabili, a volte o in tutti i casi. Laddove possibile, UBS contabilizza i propri valori patrimoniali al prezzo quotato in un mercato attivo. Nell'attuale contesto, tali informazioni sui prezzi non sono disponibili per determinati strumenti e UBS adotta tecniche di valutazione per misurarli. Le tecniche di valutazione impiegano "*input* di mercato osservabili",

se esistono, derivanti da *asset* simili in mercati simili e attivi, dai recenti prezzi di transazione di voci paragonabili o da altri dati di mercato osservabili. Per le posizioni per le quali alcuni o tutti i dati di riferimento non sono osservabili o lo sono limitatamente, UBS utilizza modelli di valutazione con *input* osservabili non di mercato. Non esiste alcun singolo standard di mercato per i modelli valutativi in tale ambito. Tali modelli sono soggetti a limitazioni intrinseche; presupposti e *input* diversi darebbero risultati diversi, e tali differenze potrebbero ripercuotersi pesantemente sui risultati finanziari di UBS. UBS analizza e aggiorna periodicamente i propri modelli di valutazione per includere tutti i fattori che gli operatori di mercato prenderebbero in considerazione per fissare un prezzo, tra cui l'inclusione delle attuali condizioni di mercato. Il giudizio è un'importante componente di tale processo. Le variazioni negli *input* dei modelli o dei modelli stessi potrebbero avere pesanti ripercussioni sui risultati finanziari di UBS.

I meriti creditizi e la gestione della liquidità e dei finanziamenti sono cruciali per l'attuale rendimento di UBS. Moody's Investors Service, Fitch Ratings e Standard & Poor's hanno tutti declassato il proprio *rating* a lungo termine di UBS, in una o più occasioni nel 2008 e nel 2009. Un ulteriore abbassamento del *rating* di UBS potrebbe aumentare i suoi costi di finanziamento, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento di fonti all'ingrosso non garantite, nonché ridurre l'accesso ai mercati di capitale. Alcuni di questi declassamenti del *rating* hanno fatto sì, così come ulteriori riduzioni dei *rating*, che UBS sia costretta a effettuare ulteriori versamenti in contanti o annunciare ulteriori garanzie accessorie. Tali eventi potrebbero aumentare il suo fabbisogno di finanziamenti per garantirsi di avere sempre sufficiente liquidità per far fronte alla maturazione delle passività, restringendo al contempo la possibilità di accedere a detti finanziamenti. I meriti creditizi di UBS influiscono inoltre sulla performance delle proprie attività. Assieme alla solidità finanziaria e alla reputazione di UBS, entrambe descritte più approfonditamente assieme ai fattori di rischio in prosieguo, i *credit rating* di UBS contribuiscono a mantenere alta la fiducia dei clienti e delle controparti nella banca.

La liquidità è essenziale per le attività di UBS. Una parte rilevante dei requisiti di liquidità e delle condizioni di finanziamento di UBS sono soddisfatti sfruttando fonti di finanziamento non garantite a breve termine, compresi depositi all'ingrosso e al dettaglio e la periodica emissione di titoli del mercato monetario. Il volume di tali fonti di finanziamento è stato generalmente stabile, ma potrebbe cambiare in futuro a causa, tra l'altro, degli sconvolgimenti generali dei mercati. Siffatti cambiamenti potrebbero verificarsi rapidamente e senza preavviso. Se si verificassero, UBS potrebbe essere costretta a liquidare gli *asset*, in particolare del suo portafoglio transazioni, per far fronte agli impegni in scadenza o al ritiro dei depositi. Data la depressione dei prezzi di molte tipologie di investimento nelle attuali condizioni di mercato, UBS potrebbe essere costretta a vendere *asset* a prezzi scontati, il che potrebbe influire negativamente sulla sua redditività e sui suoi contratti di esclusiva.

Nel 2008, gli *spread* del credito di UBS sono aumentati sensibilmente, in linea con la tendenza generale del settore dei servizi finanziari. Se tali tendenze proseguiranno, oppure se UBS manterrà livelli sostanzialmente alti di liquidità per un lungo periodo di tempo, la coincidenza di un aumento degli oneri finanziari di UBS e di margini minori potrebbe avere un impatto negativo sulla redditività della banca.

La solidità finanziaria di UBS è importante per rafforzare la propria base di clienti. La base di capitale di UBS, misurata con i coefficienti patrimoniali BRI, è ed è stata tradizionalmente solida, sia in termini assoluti, sia rispetto ai suoi concorrenti. I coefficienti patrimoniali sono determinati da (1) attività ponderate per il rischio ('*risk-weighted assets*' ovvero "*RWA*") (di bilancio, extra-bilancio e altre posizioni di rischio di mercato e operative misurate e ponderate per il rischio in base a criteri normativi) e (2) dal patrimonio di base. Sia i *RWA* che il patrimonio di base sono soggetti a variazioni. Il patrimonio di base, per esempio, potrebbe subire una diminuzione in caso di perdite finanziarie, avviamento acquisito o in seguito a movimenti nei tassi di cambio. I *RWA*, d'altro canto, saranno spinte dalle attività commerciali di UBS e dalle variazioni del profilo di rischio di queste attività. Esse potrebbero inoltre essere soggette alla modifica dei requisiti di legge o della loro interpretazione. Per esempio, la notevole volatilità del mercato, un ampliamento degli *spread* del credito (il principale *driver* del VaR di UBS), un cambiamento nel trattamento normativo di alcune posizioni (comprese, ma non solo, le definizioni degli *asset* assegnati ai portafogli commerciali o bancari), un apprezzamento delle valute estere, un maggiore rischio di controparte o l'ulteriore deterioramento del contesto economico potrebbero produrre un aumento dei *RWA* o una modifica dei requisiti di capitale e ridurre potenzialmente i coefficienti patrimoniali di UBS.

I rischi operativi possono influire sulle attività di UBS. Tutte le attività di UBS dipendono dalla capacità della banca di effettuare una grande quantità di complesse operazioni in mercati diversi, in valute diverse, oltre

al fatto di essere soggetta ai numerosi e diversi sistemi giuridici e normativi di tali paesi. I sistemi e i processi di gestione e di controllo del rischio operativo di UBS sono volti a far sì che i rischi legati alle attività della banca, compresi quelli derivanti da errori di processo, mancata esecuzione, transazione non autorizzata, frode, avaria dei sistemi e guasti dei dispositivi di sicurezza e di protezione fisica, siano monitorati adeguatamente. Se tali verifiche interne falliscono o si dimostrano inefficaci nell'individuare e gestire tali rischi, UBS potrebbe subire inconvenienti operativi che potrebbero provocare perdite.

Controversie legali e rischi regolamentari nonché restrizioni derivanti dalla conduzione dell'attività di UBS. Nella sua attività ordinaria, UBS è soggetta a supervisione normativa e al rischio di responsabilità. Essa è coinvolta in varie altre cause, controversie e procedimenti legali nonché indagini governative nelle giurisdizioni in cui opera, compresi gli Stati Uniti e la Svizzera. Tale tipo di procedimenti espone UBS a considerevoli danni pecuniari e a spese legali, decreti ingiuntivi, sanzioni penali e civili e a possibili restrizioni normative applicabili alle attività di UBS. L'esito di tali casi è imprevedibile ed essi potrebbero ripercuotersi sui futuri affari di UBS. Attualmente, UBS sta rispondendo a una serie di inchieste e indagini governative ed è coinvolta in una serie di contenziosi e controversie legate alla crisi dei *sub-prime*, ai titoli *sub-prime* e alle transazioni strutturate contenenti titoli *sub-prime*. Queste questioni riguardano anche le valutazioni, le divulgazioni, le svalutazioni, gli obblighi di sottoscrizione e contrattuali di UBS.

UBS ha condotto colloqui attivi con le sue autorità di regolamentazione in merito alle azioni correttive che sta adottando per affrontare le carenze della propria gestione e controllo dei rischi, del finanziamento e di altri processi e sistemi. UBS sarà soggetta per un certo periodo di tempo a un maggiore controllo da parte dell'Autorità Svizzera di Supervisione della Borsa (*Eidgenössische Finanzmarktaufsicht*) e delle altre principali autorità di regolamentazione, e sarà pertanto sottoposta a misure normative che potrebbero influire sull'attuazione dei suoi piani strategici.

Di recente UBS ha annunciato di aver stipulato un cosiddetto *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* con il Dipartimento di Giustizia statunitense e un *Consent Order* con l'Autorità della Borsa Statunitense (*SEC*) in relazione ai servizi transfrontalieri di *private banking* forniti a clienti privati americani. L'*Internal Revenue Service* statunitense ha depositato una citazione in giudizio al fine di ottenere informazioni riguardanti le attività transfrontaliere di UBS, ivi compresa la documentazione conservata in Svizzera e ha di recente presentato un'istanza di applicazione di detta citazione. È possibile che questa e altre azioni governative producano cambiamenti che potrebbero ripercuotersi sui servizi finanziari transfrontalieri e sull'applicazione della legge svizzera sulla privacy finanziaria, il che potrebbe avere effetti negativi sulla futura redditività delle attività bancarie transfrontaliere di UBS. In seguito alla divulgazione della causa transfrontaliera statunitense, peraltro, è possibile che le autorità fiscali o regolamentative di varie giurisdizioni si concentrino sui servizi di *wealth management* transfrontalieri forniti da UBS e da altre istituzioni finanziarie. È prematuro fare previsioni sulla portata o sull'effetto di tali ispezioni.

UBS potrebbe non essere in grado di individuare o cogliere opportunità di guadagno o competitive, né di trattenerne e attrarre dipendenti qualificati. Il settore dei servizi finanziari è caratterizzato da un'intensa competizione, da una continua innovazione, da una regolamentazione dettagliata (talvolta frammentaria) e da un consolidamento continuo. UBS deve affrontare la concorrenza a livello di mercati locali e di singoli rami di attività, oltre a quella esercitata da istituzioni finanziarie mondiali paragonabili ad essa per dimensioni e portata. Le barriere all'ingresso nei singoli mercati vengono erose dalle nuove tecnologie. UBS prevede che tali tendenze proseguano e che la concorrenza si intensifichi in futuro.

La forza competitiva e la posizione di mercato di UBS potrebbero erodersi qualora l'azienda non sia in grado di individuare le tendenze e gli sviluppi del mercato, non reagisca ad essi formulando e attuando adeguate strategie commerciali o non sia in grado di attrarre o trattenerne il personale qualificato che le serve per metterle in pratica. In particolare, gli sforzi necessari per affrontare l'attuale crisi dei mercati e le relative sfide potrebbero ridurre l'attenzione dedicata da UBS alla gestione di altri rischi, compresi quelli derivanti dal suo contesto competitivo. Le modifiche di recente introdotte nella gestione del bilancio di UBS, nel quadro dei finanziamenti e nella gestione e nel controllo del rischio, oltre al riposizionamento delle attività a reddito fisso, valutarie e delle materie prime, ridurranno con ogni probabilità il contributo in termini di ricavi di alcune attività che necessitano di considerevoli finanziamenti o che si concentrano sulla negoziazione privata.

A seguito delle perdite subite nel 2008, UBS ha notevolmente ridotto il compenso variabile concesso ai propri dipendenti per l'anno in questione. È possibile che, a seguito di tale riduzione o di altri fattori, alcu-

ni dipendenti chiave siano attratti dalla concorrenza e decidano di lasciare UBS, oppure che essa non riesca ad attrarre meno personale qualificato.

La reputazione di UBS è il punto cruciale del proprio business. La reputazione di UBS è di importanza cruciale per la conservazione delle sue relazioni con clienti, investitori, autorità di regolamentazione e con il pubblico in generale. La reputazione di UBS può essere compromessa, per esempio, dalla cattiva condotta dei propri dipendenti, dalle attività dei propri partner commerciali su cui UBS ha scarse o nessuna possibilità di controllo, da perdite finanziarie gravi o durature o dall'incertezza riguardo alla sua solidità finanziaria e alla sua affidabilità. Ciò potrebbe produrre attriti con i clienti in diverse parti delle attività UBS che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla sua performance finanziaria. Conservare la reputazione di UBS e far fronte a sviluppi negativi per la reputazione stessa sono perciò fattori chiave nelle operazioni di gestione del rischio di UBS.

La presenza globale di UBS espone la banca ad altri rischi, tra cui le fluttuazioni valutarie. UBS opera in oltre 50 paesi, realizza guadagni e detiene attività e passività in molte valute diverse ed è soggetta a svariati sistemi giuridici, fiscali e normativi.

UBS è in grado di attuare la sua strategia globale soltanto ottenendo e conservando le previste autorizzazioni regolamentari locali. Sono comprese l'approvazione delle acquisizioni o di altre transazioni e la capacità di ottenere e conservare le licenze necessarie ad operare in un mercato locale. Le variazioni delle leggi o delle norme fiscali locali e la loro attuazione possono influire sulla capacità o sulla disponibilità dei clienti di UBS a fare affari con la banca o sulla praticabilità delle strategie o del modello di business della banca. Nei propri conti economici, UBS registra accantonamenti a fini fiscali ma l'effetto finale delle imposte sugli utili può essere calcolato soltanto al termine delle verifiche di accertamento fiscale (*tax audit*) (che in genere richiedono diversi anni) o allo scadere delle prescrizioni. Inoltre, le modifiche alle leggi in materia fiscale, l'interpretazione legale di tali normative fiscali o della prassi e le procedure delle autorità fiscali potrebbero avere un notevole impatto sulle imposte versate da UBS e determinare una differenza tra l'importo delle tasse versate da UBS in ultima istanza e l'importo maturato.

Poiché UBS redige i conti in franchi svizzeri, mentre gran parte delle sue attività, passività, patrimonio gestito, introiti e spese è denominata in altre valute, le variazioni dei tassi di cambio, soprattutto tra il franco svizzero e il dollaro USA (gli utili in dollari rappresentano la maggior parte degli utili di UBS in valute diverse dal franco svizzero) si ripercuotono sul proprio reddito dichiarato e sulle proprie consistenze patrimoniali.

Potenziali Conflitti d'Interesse

L'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono partecipare a operazioni in qualche modo legate ai *Bonds*, per conto proprio o per conto di un cliente. Tali operazioni potrebbero non essere condotte a vantaggio dei Portatori e avere conseguenze positive o negative sul valore del sottostante e, di conseguenza, sul valore dei *Bonds*. Inoltre, società controllate e/o collegate con l'Emittente possono partecipare a operazioni di copertura legate a obblighi dell'Emittente derivanti dai *Bonds*. Di conseguenza, possono emergere conflitti d'interesse tra le società associate con l'Emittente, oltre che tra queste ultime e gli investitori, relativamente agli obblighi riguardanti il calcolo del prezzo dei *Bonds* e ad altre determinazioni correlate. Inoltre, l'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono svolgere altre funzioni relativamente ai *Bonds*, come la funzione di agente di calcolo, di agente di pagamento, di agente amministrativo e/o di sponsor dell'indice.

Inoltre, l'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono emettere altri strumenti derivati relativi ai rispettivi Sottostanti; l'introduzione di tali prodotti concorrenti potrebbe influenzare il valore dei *Bonds*. L'Emittente e le sue società controllate e/o collegate possono ricevere informazioni non accessibili al pubblico relativamente a un sottostante: né l'Emittente né le sue società controllate e/o collegate si impegnano a mettere a disposizione dei Portatori tali informazioni. In aggiunta, una o più società controllate e/o collegate dell'Emittente possono pubblicare ricerche su un sottostante. Tali attività potrebbero far emergere conflitti d'interesse e influenzare il valore dei *Bonds*.

Nel contesto dell'offerta e della vendita dei *Bonds*, l'Emittente o le sue società controllate e/o collegate possono pagare direttamente o indirettamente commissioni di vario importo a terzi, come collocatori o consulenti d'investimento, oppure ricevere da terzi il pagamento di commissioni di vario importo, incluse quelle addebitate in relazione alla distribuzione dei *Bonds*. I potenziali investitori dovrebbero essere consa-

pevoli che l'Emittente può trattenere tali commissioni, in tutto o in parte. L'Emittente su richiesta, fornirà informazioni sull'importo di tali commissioni.

Si noti inoltre che potenziali conflitti d'interesse possono sorgere – rispetto all'offerta – in relazione al: (i) Responsabile del Collocamento ed i Collocatori, per il fatto che entrambi ricevono dall'Emittente rispettivamente una Commissione di Gestione ed una Commissione di Vendita; (ii) il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori, per il fatto che entrambi appartengono allo stesso Gruppo Bancario Montepaschi, la cui holding è Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., (iii) il Responsabile del Collocamento e l'Emittente, per il fatto che MPS Capital Services agisce anche in qualità di controparte di copertura finanziaria (*hedging*) dell'Emittente in relazione all'emissione dei Bonds e (iv) l'Agente di Calcolo, per il fatto che coincide con l'Emittente. Inoltre: MPS Capital Services agisce peraltro come negoziatore unico sul sistema multilaterale di scambi "De@ldone Trading" ("DDT"), presso il quale sarà richiesta l'ammissione a negoziazione. Deve altresì notarsi che Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. capogruppo dello stesso gruppo bancario di appartenenza del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori (il Gruppo Bancario Montepaschi) indirettamente controlla il 33% del capitale sociale di PRIMA SGR S.p.A., che gestisce i Fondi.

**ALLEGATO D
ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI**

Di seguito si forniscono delle esemplificazioni dei possibili rendimenti dei *Bonds*.

I - Scenario negativo per il sottoscrittore

La situazione meno favorevole per il sottoscrittore si manifesta qualora il Parametro abbia registrato una *performance* negativa. In tal caso il contributo dato dal Parametro sarà uguale al Rendimento del Fondo, moltiplicato per la Partecipazione come si può osservare dalla seguente tabella, con un minimo pari a zero.

Performance del Parametro

	Valore Iniziale	Valore Finale	Performance
Rendimento del Fondo	14,25	12,825	-10,00%

Profilo Cedolare

Data di Pagamento	Tasso Fisso (A)	MAX (0, Partecipazione x Rendimento Fondo) (B)	Importi Lordi	Importi Netti
31/08/2012	3,65%		3,65%	3,19%
31/08/2016		0,00%	100,00%	100,00%
Rendimento Annuale Lordo	-	-	0,740%	-
Rendimento Annuale Netto	-	-	-	0,646%

Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari a 0,740% e il rendimento effettivo annuo netto è pari a 0,646%.

Nota: Per il calcolo dei rendimenti netti è stata ipotizzata l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% in vigore alla data delle Condizioni Definitive.

*Si noti che il valore finale corrisponde alla media aritmetica del rendimento del Fondo calcolato utilizzando date di osservazioni semestrali.

II – Scenario intermedio per il sottoscrittore

Una situazione intermedia per il sottoscrittore si manifesta qualora il Parametro abbia registrato una *performance* moderatamente positiva. In tal caso il contributo dato dal Parametro sarà uguale al Rendimento del Fondo, moltiplicato per la Partecipazione come si può osservare dalla seguente tabella, con un minimo pari a zero.

Performance del Parametro

	Valore Iniziale	Valore Finale	Performance
Rendimento del Fondo	14,25	19,665	38,00%

Profilo Cedolare

Data di Pagamento	Tasso Fisso (A)	MAX (0, Partecipazione x Rendimento Fondo) (B)	Importi Lordi	Importi Netti
31/08/2012	3,65%		3,65%	3,19%
31/08/2016		17,10%	117,10%	114,96%
Rendimento Annuale Lordo	-	-	3,944%	-

Rendimento Annuale Netto	-	-	-	3,471%
---------------------------------	---	---	---	--------

Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari a 3.944% e il rendimento effettivo annuo netto è pari a 3,471%.

Nota: Per il calcolo dei rendimenti netti è stata ipotizzata l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% in vigore alla data delle Condizioni Definitive.

*Si noti che il valore finale corrisponde alla media aritmetica del rendimento del Fondo calcolato utilizzando date di osservazioni semestrali.

III – Scenario positivo per il sottoscrittore

Una situazione favorevole per il sottoscrittore si manifesta qualora il Parametro abbia registrato una *performance* particolarmente positiva. In tal caso il contributo dato dal Parametro sarà uguale al Rendimento del Fondo, moltiplicato per la Partecipazione come si può osservare dalla seguente tabella, con un minimo pari a zero.

Performance del Parametro

	Valore Iniziale	Valore Finale	Performance
Rendimento del Fondo	14,25	21,375	50,00%

Profilo Cedolare

Data di Pagamento	Tasso Fisso(A)	MAX (0, Partecipazione x Rendimento Fondo) (B)	Importi Lordi	Importi Netti
31/08/2012	3,65%	-	3,65%	3,19%
31/08/2016	-	22,50%	122,50%	119,69%
Rendimento Annuale Lordo	-	-	4,877%	-
Rendimento Annuale Netto	-	-	-	4,302%

Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari a 4,877% e il rendimento effettivo annuo netto è pari a 4,302%.

Nota: Per il calcolo dei rendimenti netti è stata ipotizzata l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 12,5%, in vigore alla data delle Condizioni Definitive.

*Si noti che il valore finale corrisponde alla media aritmetica del rendimento del Fondo calcolato utilizzando date di osservazioni semestrali.

Si noti che le presunzioni ed i parametri usati sono puramente ipotetici.

COMPARAZIONE CON TITOLI NON STRUTTURATI O *RISK FREE* DI SIMILARE DURATA

A mero titolo esemplificativo si effettua una comparazione tra il rendimento effettivo annuo lordo e netto specificato nello scenario negativo sopra descritto ed il rendimento effettivo annuo lordo e netto proprio di un *BTP* di simile scadenza.

TITOLO	Rendimento effettivo annuo lordo	Rendimento effettivo annuo netto
Scenario 1 - Scenario negativo per il sottoscrittore	0,740%	0,646%
Scenario 2 - Scenario intermedio per il sottoscrittore	3,944%	3,471%
Scenario 3 - Scenario positivo per il sottoscrittore	4,877%	4,302%
BTP 3,75% 01/08/15 (IT0004019581)*	3,98%	3,51%

*Dati al 22/06/2011 (fonte "il Sole24Ore")